

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE



NOTIZIARIO
11.2016

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA



INDICE 11/2016

VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- "VAI ORE GEOMETRA" : PRESENTATA A PROPOSTA DI LEGGE PER LA AUREA DEI GEOMETRA
- I GEOMETRI ITALIANI ED IL CONSUMO DEI SUOI O. OBBIGATORIO UN CENSIMENTO DEI E AREE, FABBRICATI DISMESSI ED ABUSIVI. UN INCONTRO ORGANIZZATO IN PIEMONTE
- IL GEOMETRA E L'ECONOMIA CIRCOLARE
- SAIE 2016 IL BIM COME METODO DI PROGETTAZIONE SCETTODAI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
- XX CONFERENZA NAZIONALE ASITA
- SISMA I GEOMETRI VONTARI :COME ADERIRE
- AIRIABITA DI FERMO FORUM I GEOMETRI HANNO REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO E SI SONO FATTI SENTIRE SUI TEMI DEI EDIZIA INNOVATIVA- SALUBRE & SICURA. IL MERCATO RIPARTE DA QUI.
- ABITARE&COSTRUIRE OGGI - VITERBO: L'EDILIZIA CAMBIA ED I TECNICI SI FORMANO PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DI MERCATO
- ESPERTO EDIFICIO SALUBRE – A GENNAIO IL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A NUMERO CHIUSO
- IL GEOMETRA E LA SALUTE
- "I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITÀ
- A LUCCA "LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI"
- I 70 ANNI DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI "CASALE MONFERRATO"
- I 70 ANNI DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI "FORLÌ-CESENA"
- COMUNICAZIONI CIPAG AGI ISCRITTI AI SOCI O AI BO
- GEOMETRI IN EVOLUZIONE. IL LIBRO DI UN GEOMETRA CHE AMA IL SUO AVORO
- IMPRENDITORIA E LIBERE PROFESSIONI AL FEMMINILE: IN ARRIVO FINANZIAMENTI AGEVOLATI
- ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA SESSIONE 2016 : LE TRACCE DELLE PROVE SCRITTO-GRAFICHE
- RACCOLTA FONDI PER LE ZONE TERREMOTATE: RINNOVIAMO L'APPELO
- TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017
- TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017

NEWS TECNICHE

Pagina 16

- SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PARTECIPANO ALLE GARE ANCHE GEOMETRI E TECNICI DIPLOMATI
- GIORNATA EUROPEA DEI RADON. UNA OPPORTUNITÀ DI AVORO PER I TECNICI - IL GAS RADON NEGLI EDIFICI E' CAUSA DI CANCRO DEI POLMONI - COME INTERVENIRE
- APPROVATO IL DECRETO "SCIA 2"
- AGENZIA DEI E ENTRATE - VADEMECUM DOCFA REGIONE EMILIA ROMAGNA
- APPROVATE LE LINEE GUIDA SUI VALORI DI ASSORBIMENTO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DEI E STRUTTURE DEGLI EDIFICI



- **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E FATTISPECIE DI ESCUSIONE DAI RISCHI A STIMA CATASTRALE E DI IMPIANTI FUNZIONALI AI "PROCESSO PRODUTTIVO" DEL SETTORE FERROVIARIO**
- **ENEA CHIARIMENTI SU ECOBONUS 65% PER SCHERMATURE SONORE E SISTEMI DI AUTOMAZIONE**
- **APPROVATI I DECRETI PER GLI INTERVENTI E LA RICOSTRUZIONE NEI RISCHI E ZONE DEL CENTRO ITALIA A COPERTURE DA SISMATA**
- **MATERIE INNOVATIVE PER UNA NUOVA EDILIZIA GREEN**
- **REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: SU LA GAZZETTA UFFICIALE IL TESTO DEFINITIVO CON GLI ALLEGATI**
- **DIFESA DEI RISCHI E COSTE DEI FENOMENI DI EROSIONE: IL INEE GUIDA NAZIONALE**
- **ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI**
- **LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2016 IN UNA ANALISI DELL'ISI**
- **EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO: LO SCHEMA DI DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE**

NEWS FISCALI

Pagina 34

- **IL REGIME DI BILANCIO 2017, I RINDE ANTICIPAZIONI IN ATTESA DEL TESTO DEFINITIVO**
- **NOVITA' NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017: PENSIONE PROFESSIONISTI, CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI**
- **ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE E SENZA BONIFICO BANCARIO**
- **BONIFICA AMIANTO: INCENTIVI FISCALI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE**
- **DDT PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO**
- **CEDEolare SECCA PER IL 2016**
- **ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO: ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA**
- **NUOVE MISURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI TELEMATICI: OCCORRE AGGIORNARE I BROWSER**
- **FISCO EQUITALE: SERVIZIO "SMS - SE MI SCORDO"**
- **IN ARRIVO I RIMBORSI IMU**
- **BONUS CURTURA PER DICOTTENNI**
- **EQUITALE: ONLINE IL MODULO PER LA ROTTAMAZIONE DEI RISCHI E CARTELE**
- **DALL'AGENZIA ENTRATE COMUNICAZIONI PER L'ADEMPIMENTO SPONTANEO SOGGETTI IVA**
- **IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRAP E LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA**
- **RIMBORSO CANONE TV**
- **DALL'1 DICEMBRE SPARISCE ENTRATE**
- **IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: MODALITÀ PER LE FATTURE CARTACEE**
- **FOTOVOLTAICO: È ATTIVITÀ CONNESSA SE L'IMPRESA È VERAMENTE AGRICOLA**
- **PROPRIETARIO UNICO E MUTUO COINTESTATO: CHIAREZZA SULLA DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI**
- **FATTURAZIONE TELEMATICA E TRASMISSIONE DEI DATI AL FISCO, OPZIONE ENTRO FINE ANNO**
- **REGISTRI IMMOBILIARI - CONSERVAZIONE UNICAMENTE SU SUPPORTI INFORMATICI**
- **INDICE ISTAT OTTOBRE 2016**

SENTENZE

Pagina 58

- **L'INTERVENTO EDILIZIO È UNA RISTRUTTURAZIONE SOLO SE C'È PREESISTENTE CONSISTENZA**
- **VIA LIBERATA LA SOPRAELEVAZIONE SOLO SE LA NUOVA OPERA E L'INTERO EDIFICIO SONO IN GRADO DI RESISTERE A UN SISMATA**
- **IMPUGNAZIONE DI TITOLO EDILIZIO ED INTERESSE E LEGITTIMAZIONE A RICORRERE**
- **APERTURA DI PARETI FINESTRATE**
- **LA PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI È CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO**
- **VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E RIFERITA ALLA FASE PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE**



- PRESCRIZIONE DEI DECRETI E CARTE E ESATTORIAI
- ALIQUOTE E SPESE PER IL RIPRISTINO DEI PANNELLI DECORATIVI SULLA FACCIATA PARTECIPANO TUTTI I CONDOMINI
- LO STUDIO ASSOCIATO PAGA L'IRAP
- LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTO ONORARIO AI CTU: IL CRITERIO DEI VACAZIONI VA APPLICATO SOLO IN VIA RESIDUALE
- VALORI E ALIQUOTE CATASTALI E PER LA TASSAZIONE DI BENI CEDUTI
- ESERCIZI COMMERCIALI: DISTANZE MINIME E CONCORRENZA
- USUFRUTTO, INTERESSI MUTUO DETRAIBILI
- IL COMMITTENTE È RESPONSABILE DEI DANNI A TERZI IN SOLIDO CON L'IMPRESA
- LA CANNA FUMARIA INSERITA NEL MURO CONDOMINIALE È TUTELABILE IN VIA POSSESSORIA
- L'ESISTENZA DI VIZI NELLA MERCE VENDUTA E IL TEMPO DELLA CONSEGNA
- COGNOME DELLA MADRE AI FIGLI: IL SÌ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

DAL WEB

Pagina 67

IN EVIDENZA

Pagina 78

IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Gntilissime Lettrici e Lettori,
scosse, inondazioni, frane e cambiamenti climatici, hanno originato in Italia scenari terrificanti. Sarebbe meglio prevenire che curare, naturalmente dove le condizioni lo consentono.

In occasione dei ripetuti tragici sommovimenti tellurici nel centro Italia, gli esperti di terremoti e vulcani hanno correttamente ricordato che ciò che ci arriva dalle viscere della Terra è vitale per la continuità del pianeta, anche se genera all'istante morte e distruzione in superficie. "Senza questi fenomeni- hanno ripetuto- il nostro pianeta sarebbe da sempre senza vita vegetale e animale, proprio come quelli ruotanti intorno al Sole".

Il fatto di prendere atto di quanto la scienza insegna, non proibisce di preferire che terremoti ed eruzioni vulcaniche stiano il più possibile alla larga. Soprattutto, non proibisce di concepire la riorganizzazione di talune manifestazioni delle nostre società: **si pensi, per un esempio a dove e come viene realizzata l'edilizia pubblica e privata, e a come le scelte umane sbagliate o evitate influenzino l'entità delle morti e delle distruzioni derivanti dai fenomeni naturali catastrofici.**

Il fattore umano non è estraneo agli effetti sulla biosfera dei sommovimenti della natura.

Terremoti della stessa intensità uccidono in talune parti del mondo e non in altre.

Molta responsabilità sta nel fattore umano, non nella natura!

Lo stesso ragionamento, da tempo viene proposto rispetto al rapporto storico che intercorre tra le modalità che, nell'epoca dell'industrializzazione e post-industrializzazione, hanno assunto la produzione gli scambi e il consumo degli esseri umani, e il cambiamento climatico.

Si prendano i dati rilasciati tra settembre e ottobre dall'Agenzia meteo delle Nazioni Unite.

Abbiamo appreso che nel 2015 l'anidride carbonica (CO2) emessa dalla Terra verso l'atmosfera si è manifestata globalmente e sull'intero anno in concentrazioni medie che hanno superato la soglia simbolica di 400 parti per milione (ppm). Per l'agenzia, ciò consente di affermare che **è iniziata la nuova e diversa era climatica sul pianeta Terra.**



Nuova sta per più calda.

Più calda sta per fenomeni meteo estremi come tifoni uragani neviccate e ghiacciate da impazzire, più alto numero di incendi e più lunghi periodi di siccità, meno acqua potabile, desertificazioni di interi territori e imputridimento di altri, salinità di acque e terreni ancora fecondi decenni addietro, **inondazioni ed esondazioni** come quella di questi giorni del **fiume Tanaro**, bombe d'acqua in qualunque momento dell'anno, stravolgimenti delle coltivazioni agricole e dei pascoli, innalzamento degli oceani, sparizione e distruzione di terre basse

vicino agli oceani.

Nuova sta per guerre e conflitti generati dai bisogni e dagli interessi indotti dal cambiamento climatico, malattie ed epidemie causate dagli effetti sui viventi dall'innalzamento delle temperature e dai fenomeni che l'accompagnano.

E così via elencando danni e rischi piuttosto certi e prevedibili.

Lo scenario è terrificante. Se non ci spaventiamo davanti all'elenco dei disastri compiuti e di quelli che ci attendono è per una delle seguenti ragioni: incoscienza, incredulità, fatalismo.

Eppure **la paura è arrivata dritta dentro le nostre vite** con il terrificante terremoto, sia di quelle che l'hanno sperimentato sulla propria pelle, sia di quelle che l'hanno vissuto dalle immagini televisive o dal racconto di amici, parenti, conoscenti che hanno avuto a che fare con le zone colpite.

Una parte dell'Italia non c'è più e con essa pezzi di storia, patrimonio artistico, culturale, borghi, reti commerciali, legami affettivi.



Domenica 30 Ottobre, un altro urlo feroce della terra ha ingoiato ancora più crudelmente delle scosse del 24 Agosto i territori di grande rilevanza umana, culturale, sociale: Norcia, Ussita, Visso, Castelluccio, Castelsantangelo sul Nera e il Monte Vettore, improvvisamente si sono viste cancellare la bellezza e l'amenità dei luoghi.

Gli addetti ai lavori dopo il primo terremoto di Accumoli ed Amatrice, avevano sbandierato come esempio strutturale sicuro il "**modello Norcia**". Poche settimane per essere smentiti da una nuova e più prepotente calamità naturale. Le case, gli edifici pubblici e religiosi, nonostante i lavori di restauro più o meno recente non hanno retto. Rovine, polvere, distruzione: in un attimo sono cambiati i volti delle piazze e delle strade. E' cambiata per sempre la vita della gente. Non si acquista più negli stessi negozi, non si va nella scuola di sempre, non si dorme più nella propria casa, non si prega più nella stessa chiesa.

Gli effetti catastrofici di fenomeni come terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche non si possono prevedere, così affermano gli esperti, ma sicuramente possono essere drasticamente ridotti attraverso la scelta più accurata dei luoghi dove si costruisce e l'adozione delle opportune tecnologie di costruzione e ricostruzione. Ma non basta stanziare fondi per difendere la nostra vita solo dal sisma, necessita puntare sulla "QUALITA'" dell'intero patrimonio costruito. **Si perché il terremoto dall'inizio del 1900 ha ucciso circa 57mila persone, ovvero 570 ogni anno.** Ebbene in Italia ogni anno SOLO per il Radon muoiono 3500



persone per il cancro del polmone, che si trova nel sottosuolo e sarebbe sufficiente un semplice isolamento delle fondazioni o la sigillatura di qualche fessura. Eppure il tutto resta ancora sconosciuto alla maggior parte della popolazione e degli stessi tecnici. Per poi non parlare delle malattie invalidanti dovute alle muffe e l'umidità, in forte aumento dopo le misure sempre più restrittive del contenimento energetico. L'inquinamento all'interno degli edifici causato anche da tecniche costruttive sbagliate e materiali insalubri è **10 volte maggiore** rispetto all'inquinamento outdoor:

parola dell'EPA l'Ente statunitense di protezione ambientale.

La casa uccide!

Occorre una cultura ed una informazione nuova, servono misure di prevenzione che riguardino la **SICUREZZA a TUTTO TONDO in Edilizia**.

Dobbiamo garantire la Vita della popolazione all'interno del mattone!

Ma non basta, infatti necessita anche modificare stili di produzione e consumo. L'impegno individuale, in queste faccende, conta parecchio.

E' giunto il tempo di fermarsi per riflettere su dove ci stiamo indirizzando. Non si può più rimandare la conversione dall'economia lineare a quella circolare, noi cittadini tutti, insieme alle imprese e le industrie consapevoli e scrupolose, ai dirigenti equilibrati e preparati dobbiamo allearci a favore della nuova economia convertita al mantra della sostenibilità e della responsabilità sociale. Come consumatori dobbiamo scegliere l'economia virtuosa acquistando solo i beni da chi produce ed opera per la qualità della vita, rispetto al solo scopo dell'affare economico immorale. La ricchezza e la prosperità devono scaturire dall'operare responsabile.

Tornando all'effetto dei terremoti, i tecnici sostengono che tutti quelli sinora avvenuti in Italia non avrebbero comportato alcun danno alle abitazioni e alle persone se si fossero adottate tecnologie correttive, per costi oscillanti, nei casi meno complessi, tra 100 e 400 euro a metro quadro.

Il sismologo Tom Jordan, direttore del Centro per i terremoti di University of Southern California, uno che se la batte con l'atteso Big One della faglia di San Andrea, nel 2009 fu chiamato dal governo italiano a ragionare sulle misure preventive da assumere in Italia, alla luce del terremoto dell'Aquila. Le sue idee sono in qualche cassetto ministeriale, ma i cittadini italiani non ne hanno visto alcuna applicazione effettiva.

Si dirà: **fatalismo mediterraneo**.

Si prenda il decreto del governo che stabilì aiuti a chi aveva patito l'offesa all'abitazione, in occasione dell'alluvione che colpì alcune zone del Lazio alla fine di gennaio del 2014, e l'applicazione che ne stanno dando in sede amministrativa, proprio in questi giorni, Comuni e Protezione civile. Si lasci pure da parte il fatto che solo a distanza di quasi tre anni si inizia a costruire il percorso burocratico che porterà un infimo numero di danneggiati a percepire la somma massima di 150.000 euro di contributo pubblico, qualunque sia

il danno patito. **Ciò che più interessa è che quei soldi vanno a coprire esclusivamente i danni ad abitazioni e pertinenze dirette. Di quei fondi non viene vincolato dato un centesimo per i costi di cura del territorio e non è previsto il rispetto della “qualità” degli edifici da ricostruire, eppure è proprio il territorio e la non qualità dei materiali e di molte tecniche costruttive che di solito partecipano ai decessi delle persone causati dai fabbricati stessi. E questi costi sono i più alti, sia per la qualità della vita, sia per la Sanità Pubblica, sia per i giorni di lavoro perso per l’assenza dal lavoro per malattia, ecc. Tante vite che ogni anno si spengono che potrebbero essere salvate con una edilizia innovativa, salubre, sostenibile e sicura.**

Detto brutalmente: lo stato dà soldi al cittadino per ricostruire un’abitazione che nella successiva alluvione e/o terremoto, così come accaduto in molte zone che hanno avuto la sfortuna di ricordare più eventi catastrofici in pochi anni, sarà di nuovo distrutta parzialmente o totalmente. **Tanti soldi per ricostruire – con vizi e difetti costruttivi che causano la morte di chi vive negli edifici, quindi non solo per la mancata sicurezza statica, ma anche per “l’idoneità fisica” della struttura, che oltre a essere causa di malattie, espone i professionisti, le imprese, gli stessi proprietari alla responsabilità civile e penale per i danni alla salute provocati dall’edilizia inadeguata. Manca la formazione e l’informazione!**

Comprensibile che si intervenga sugli effetti delle catastrofi naturali, specie se si tratta di salvare o garantire vite umane, ma è solo la prevenzione e quindi l’intervento sulle cause, la misura dirimente, quella che apre la nuova era di safety e security per popolazioni e abitazioni in territorio italiano.

Mentre si celebra il mezzo secolo dall’alluvione di Firenze, città unica al mondo, lamentiamo la perdita di monumenti storici, anch’essi unici, distrutti per la secolare inadempienza in fatto di prevenzione.

Il fatto è che una volta persi, la vita e le opere del genio umano sono persi per sempre.

Come ha ricordato il Presidente Obama in occasione della firma degli accordi COP22, **“abbiamo tutti l’obbligo di cogliere ogni opportunità per “salvare l’unico pianeta che abbiamo e al vita di chi lo abita”.**

E con questo Notiziario vogliamo ricordare anche pezzi di Italia, attraverso la semplicità ed il cuore di chi ha visto posti, che oggi sono scomparsi. Infatti nella prima pagina di questo una testimonianza di una collega, che generosamente ha anche partecipato alla concretizzazione del fondo di raccolta a favore della popolazione colpita.

Con questo un GRAZIE di cuore va a anche a TUTTI coloro che hanno risposto al nostro appello, donando per le popolazioni colpite dal sisma.



In questo numero non mancano poi articoli ed informazioni sulla **Professione del Geometra**, troverete un opuscolo sull’edizione **Valore Geometra** alla quale hanno partecipato ministri, accademici, economisti, sociologi con all’interno una intervista esclusiva agli addetti ai lavori ed ai firmatari della proposta di Legge della **Laurea obbligatoria del Nuovo Geometra**....e poi un vademecum sui **Fabbricati Rurali** (riservato ai soci) ed i versamenti da eseguire entro il **16 Dicembre**, una **Guida sui pignoramenti mobiliari ed immobiliari** (anche questa per gli associati), un’altra sugli Ordini Professionali, l’inquinamento indoor nelle scuole....e tanto di più lo scoprirete sfogliando questo numero consistente.

Se non sei ancora associato e desideri ricevere tutte le guide allegate a questo numero, accedere all’area riservata ed usufruire delle agevolazioni, ricordati che puoi iscriverti **cliccando qui**, l’adesione sarà valida anche per **tutto il prossimo anno**.

Buona lettura.....e grazie di esserci!!!

Noi della Redazione di “Professione Geometra”

La scorsa estate sono stata con la mio marito, anche lui Geometra, ed i miei figli già grandi, in vacanza. E' nostra abitudine, prima di raggiungere la costa, di trascorrere alcuni giorni nell'entroterra della nostra bella penisola, ricca di città e di borghi che nascondono tesori artistici senza eguali per la loro bellezza. Quest'anno tra le tappe significative c'era l'Aquila. Infatti dopo il *sisma del 2009* mi ero ripromessa di visitarla per vedere lo stato dei lavori *post* terremoto dando tra l'altro un sostegno alle attività turistiche che coraggiosamente sono risorte nella desolazione di un centro storico puntellato e deserto.

Lo sconforto è stato grandissimo, se non vede non si può immaginare cosa sia un terremoto. Con l'animo addolorato abbiamo ripreso il cammino per andare sul *Gran Sasso* e poi scendere verso il lago di *Campotosto* e poi *Amatrice*.

Abbiamo così archeggiato l'autovettura davanti alla Basilica, ci siamo poi incamminati lungo il Corso principale. I negozi erano ancora aperti nonostante l'ora ed i bar forniti di tanti tavolini collocati nelle piccole vie, la gente serena sorseggiava caffè ed aperitivi. Le insegne e le illuminazioni colorate rendevano festosa l'atmosfera. Uno scenario simile a quello leopardiano "*Sabato del Villaggio*". C'era un suono meraviglioso del gran via vai di gente, un luogo fatto a misura d'uomo. Locali, negozi, scuole, giardinetti, chiese e monumenti raccolti in un'insieme di vie e vicoli dall'aspetto pulito e curato, capaci di infondere molta serenità dopo l'inquietudine sorta nel visitare l'Aquila.

All'altezza della Torre civica abbiamo trovato due vigili urbani e chiesto loro se ci fosse qualche sagra per poter gustare sapori di una terra affascinante. Le sagre poi, sono i posti migliori per godersi i piatti caratteristici e stare a contatto con gli abitanti del posto, una musica di dialetti tra le risa ed una manna anche per il *budget* familiare in tempo di crisi. Fummo consigliati di andare nella frazione *Sant'Angelo*, vicino a *Sommati*, dove c'era la festa per l'inaugurazione di una piccola chiesa appena ristrutturata.



La cerimonia era in un cortiletto dietro la chiesa dove ogni famiglia aveva portato qualcosa da condividere. Il borgo di Sant'Angelo è piccolino e noi nella veste di turisti, siamo stati assaliti da un po' di imbarazzo, quasi a non voler disturbare un rito intimo e singolare, quasi sacro. Ci siamo allontanati senza far rumore, per non distrarre quelle anime fuse dalla stessa cultura e tradizione, diretti verso il lago di *Scaldarello*

per gustare l'amabilità di una ospitalità un po' fiabesca davanti ad una amatriciana all'interno di una trattoria tipica e caratteristica.

Il sapore di quella pasta ed il servizio, la spontaneità genuina della gente è il ricordo bellissimo che conserverò per il resto dei miei giorni.

La mattina del *24 agosto* ho appreso la notizia del terremoto da mio figlio, pensando ad una burla di pessimo gusto. Poi le immagini hanno confermato una realtà inaccettabile. La chiesa davanti alla quale avevamo parcheggiato era crollata. L'edificio comunale dove avevamo ricevuto informazioni, un cumulo di macerie. La via allegra e viva con i tavolini e i negozi un cumulo di macerie. Non era possibile, quello che era non esisteva più.

Possiamo e dobbiamo offrire il sostegno alla popolazione, sostenerli e infondere coraggio. Il loro temperamento sarà basilare per restare uniti ed andare oltre ogni dolore e la privazione della loro storia. Le case si ricostruiranno sicuramente con le nuove metodologie, ma sarà fondamentale mantenere inalterato l'aspetto originario, garante di quella magia che ci ha tanto incantato, certezza di una storia scritta dalle generazioni susseguite nei secoli.

Vi porterò nell'anima, come i luoghi che avete costruito nel tempo e che un boato di 142 secondi ha sfigurato, certa che i valori della vostra terra e la capacità di nascere un'altra volta è così forte e scolpita nel vostro cuore.

Un abbraccio a tutta la popolazione piegata, ma vigorosa come la sola gente di montagna sa essere ed insegnare.

Luisa Amato di Torino



VITA DI CATEGORIA

"VALORE GEOMETRA" : PRESENTATA LA PROPOSTA DI LEGGE PER LA LAUREA DEL GEOMETRA



Con la partecipazione del **Ministro della Giustizia Andrea Orlando** si sono aperti a Roma due giorni dedicati alla Professione del Geometra e gli scenari futuri. Al centro i temi dell'innovazione digitale, del welfare attivo e della formazione e la proposta di legge della laurea professionalizzante per il Geometra.



Con la digitalizzazione del processo costruttivo e dei servizi della PA, con lo sviluppo della stampa 3D, della realtà aumentata, dei droni, dei servizi di raccolta e analisi intelligente dei dati (SMART DATA), con un welfare che si amplia e mette al centro il lavoro e le politiche giovanili, con le novità sul fronte del percorso formativo, il **GEOMETRA PROFESSIONISTA** ha tutte le opportunità per essere in futuro, come nel passato, una figura specialistica e ricoprire un ruolo chiave nell'economia nazionale. Un dibattito su ogni aspetto economico, sociale, formativo, normativo del nuovo percorso che accompagnerà il Geometra laureato nel creare una nuova operatività nel futuro prossimo. Tanti i nomi intervenuti: *Pietro Baratonò, Provveditore Interregionale alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna, Roberta Vitale, Presidente ANCE Giovani, Gabriella Alemanno, Vice Direttore Agenzia delle Entrate, Cristiano Cannarsale del Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, il Presidente della Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale, Iello di Gioia.* La sessione dedicata alle politiche da attivare per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo dei professionisti con l'obiettivo di colmare l'attuale gap tra percorsi di studio e le richieste del mondo professionale è stata una delle più apprezzate. Una tavola rotonda sui temi della formazione, del tirocinio e del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità con l'esame di alcune misure a sostegno concrete – hanno mantenuto alto l'interesse.

I lavori sono terminati con la sessione "Next Geo, Istruzione e Formazione" che ha illustrato la proposta di legge della **laurea del Geometra** recentemente presentata alla Camera dei Deputati, con l'onorevole



Malpezzi. Un progetto che dovrebbe rispondere alle esigenze richieste dalla nuova economia, dalla società in cui i futuri geometri e, in particolare, le prossime generazioni si troveranno ad operare.

La proposta di legge "Malpezzi" istituisce una nuova laurea universitaria da frequentare obbligatoriamente per conseguire il titolo triennale che abilita direttamente al mondo del lavoro. Al percorso didattico sarà possibile accedere dopo il diploma di scuola media superiore rilasciato dagli Istituti Tecnici "Costruzioni, Ambiente e Territorio" (CAT).

Sulla proposta di legge, l'On.le Simona Flavia Malpezzi, Commissione Cultura, ha precisato: *"Ci piace considerarla una sfida. E' una proposta che può riaprire il mondo delle lauree professionalizzanti e dare un contributo a quella che è la professione del geometra. Un supporto che non va solo ai professionisti che ci sono già oggi ma anche agli studenti, garantendo un percorso chiaro e certo, con una laurea che finalmente è anche abilitante e, pertanto, molto vicina al lavoro che poi loro saranno chiamati a svolgere. E' una soluzione che porta chiarezza e semplicità nel sistema ed è un modello che potrebbe anche essere applicato per tutti gli altri tipi di ordini"*.

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO LEGGI IL VADEMECUM ALLEGATO "VALORE GEOMETRA"

[CLICCA QUI](#)

I GEOMETRI ITALIANI ED IL CONSUMO DEL SUOLO. OBBLIGATORIO UN CENSIMENTO DELLE AREE, FABBRICATI DISMESSI ED ABUSIVI. UN INCONTRO ORGANIZZATO IN PIEMONTE



Il suolo è una risorsa non rinnovabile che l'uomo, con le sue attività, 'consuma': le abitazioni, le strade, le ferrovie, i porti, le industrie occupano porzioni di territorio trasformandole in modo pressoché irreversibile. Il ritmo di questi processi è cresciuto parallelamente allo sviluppo delle economie fino a raggiungere la scarsità di suolo edificabile, una diminuzione delle aree agricole, favorendo il dissesto geologico, in Italia oggi si perdono circa 7 metri quadri al secondo di terra fertile.

Nonostante l'obiettivo di azzerare la cementificazione entro il 2050, nel nostro Paese è

ancora fortissima la tendenza a cementificare disordinatamente, con una tutela minima all'abusivismo edilizio. *"L'urbanizzazione si manifesta in forme sempre più pervasive e complesse - si legge nel rapporto sulla Situazione del Paese 2008 dell'Istat - e ha conosciuto, negli ultimi decenni, un'accelerazione senza precedenti, relativamente autonoma rispetto agli andamenti demografici ed economici"*. Si costruisce, infatti, per altre ragioni: per portare soldi nelle casse dei Comuni, per la mancanza di abitazioni in affitto, che crea una domanda di case a poco prezzo lontane dai centri abitati. Anche strade e autostrade, spesso, si realizzano soprattutto per rendere fabbricabili le aree attraversate. Una tendenza che ci allontana dalle



migliori esperienze europee, dove l'attività immobiliare si concentra spesso nella riqualificazione dei cosiddetti "brown fields", le aree ex-industriali.

Il tema è stato motivo di confronto il 12 novembre, ad Alba – in provincia di Cuneo – con il ministro per gli Affari regionali Enrico Costa, il relatore del provvedimento in commissione Agricoltura del Senato Mario Dalla Tor e il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli. L'iniziativa è stata promossa dal Collegio dei Geometri di Cuneo, dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Mondovì, dal Collegio Geometri di Torino, Ordine degli Ingegneri della provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti PP. E C. della provincia di Cuneo.

Le nuove regole Nel ddl vengono definite le procedure per raggiungere gradualmente il traguardo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050. Il primo passo assegna alla Conferenza unificata l'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una delibera che definisca i criteri e le modalità per la riduzione in termini quantitativi del consumo a livello nazionale, sulla base della quale sarà il ministero delle politiche agricole ad emanare un apposito decreto definendo la riduzione progressiva vincolante. La palla passerà quindi alle regioni che dovranno emanare le disposizioni attuative. A fronte di inadempimenti, deciderà il governo.

Registro degli enti locali virtuosi Il testo prevede l'istituzione, presso il ministero delle Politiche agricole, di un registro dove saranno iscritti i comuni che avranno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto disposto dalle regioni (e dalle province autonome di Trento e Bolzano) in ordine alla riduzione di consumo di suolo stabilita, i comuni in cui non è previsto consumo di suolo ovvero una riduzione del consumo maggiore rispetto a quella definita dalla regioni di appartenenza. Ai comuni iscritti nel registro sarà data la priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica.

Divieto di mutamento di destinazione Viene inserito espressamente il divieto di mutare la destinazione urbanistica per i terreni che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla Politica Agricola Comune (PAC) e alla politica di sviluppo rurale. Tali aree non possono, per un periodo di 5 anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo, né essere oggetto di interventi di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, fatta eccezione per le opere pubbliche.

IL GEOMETRA E L'ECONOMIA CIRCOLARE



A Rimini si sono tenuti gli **Stati generali della Green Economy**: migliaia di imprese, istituzioni, professionisti e operatori del settore hanno partecipato alla 20° Fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Tra i numerosi seminari che si sono svolti nell'ambito della Fiera, anche un ciclo di seminari formativi con il patrocinio CNGEGi, organizzati da Il Gruppo 24 Ore in collaborazione con Agorà. All'incontro dell'11 novembre, dal titolo "*Energie in movimento. L'evoluzione delle professioni nell'era digitale e della green economy*", ha



partecipato il Consigliere nazionale CNGEGi Cesare Galbiati. Il suo intervento ha affrontato il tema dell'evoluzione della professione del geometra nell'ambito dell'economia circolare. Il mondo delle costruzioni vive una vera e propria rivoluzione grazie all'utilizzo di droni, stampanti 3D, Mapping Mobile System terrestri, 3D City model e laser scanning, Software in regime dinamico. Queste nuove tecnologie introducono sistemi per la realizzazione di strutture e prototipi altamente sicuri, innovativi e all'avanguardia. In una nuova era della progettazione, quindi, si aprono importanti opportunità per la categoria, grazie alle concrete applicazioni di metodiche innovative al settore edile e al monitoraggio di edifici e agglomerati urbani. L'economia circolare, si propone di "rimettere in circolo" il prodotto. Ovvero, il *life cycle product* non si ritiene concluso con la vendita e il consumo, ma continua con riciclo, rilavorazione e riconsumo dando vita ad un circolo virtuoso. Anche gli scarti di produzione possono diventare materie prime per altre attività, comportando tanti vantaggi. Le aziende, vendendo i propri scarti, possono innanzitutto avere altre voci di ricavo nel proprio bilancio, possono acquistare materie prime riciclate a prezzi inferiori e i posti di lavoro che si potranno generare si tradurranno in nuovi consumatori. L'impatto di questa rivoluzione green oltre ad offrire 604 miliardi di euro di risparmi per le imprese europee, pari al 3,5% del Pil europeo annuo, crea circa 2 milioni di posti di lavoro. In questi anni sono nate tante interessanti realtà che hanno portato avanti questo nuovo approccio alla produzione. Etica e attività d'impresa possono e devono procedere insieme.

SAIE 2016 IL BIM COME METODO DI PROGETTAZIONE SCELTO DAL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Al SAIE 2016, nel convegno dal titolo: "*Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice degli Appalti: cos'è e come si opera*" il Consigliere Nazionale CNGeGL Pasquale Salvatore, è intervenuto sul metodo di lavoro BIM per la progettazione in team e l'approfondimento di aspetti importanti come i sistemi di comunicazione dei file, la nomenclatura dei dati secondo le norme internazionali, la creazione del Common Data Environment (CDE), la creazione dei LOD (Level of Development), la visualizzazione dei modelli IFC dei vari aspetti della progettazione, la determinazione dei conflitti, l'avanzamenti dello stato del progetto e delle informazioni. **Si ricorda che la CIPAG ha inserito tra i progetti formativi finanziati il percorso BIM. Il contributo è destinato a tutti gli iscritti CIPAG ed è pari al 50% del costo del corso con un limite massimo di 200 euro. Per maggiori informazioni e per le modalità di accesso al contributo gli iscritti possono rivolgersi al proprio Collegio di appartenenza.**





XX CONFERENZA NAZIONALE ASITA



Si è tenuta a Cagliari dall'8 al 10 novembre, la **Conferenza Nazionale ASITA**. Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati rappresentato da Serafino Frisullo, insieme a CIPAG e Geoweb Spa, hanno preso parte - con i loro referenti - al dibattito negli incontri pubblici. La Conferenza ASITA 2016 è stata un momento di incontro tra ricercatori, operatori, docenti, professionisti, utilizzatori pubblici e privati, enti e imprese operanti nei diversi settori del rilevamento, gestione e rappresentazione dei dati territoriali e ambientali.

L'obiettivo scientifico è stato quello di favorire il confronto e l'approfondimento su temi specifici promuovendo una visione multidisciplinare e integrata del settore della Geomatica. Nei 3 giorni di manifestazione si sono avuti oltre 1.000 accessi e professionisti, accademici, studenti, funzionari pubblici hanno avuto modo di visitare l'EXPO e partecipare a 2 sessioni plenarie, 5 sessioni speciali, 4 workshop, 15 sessioni parallele e 7 sessioni poster. Complessivamente sono stati presentati oltre 200 elaborati scientifici. Per gli studenti del CAT, inoltre, la tradizionale connotazione educativa e didattica della Conferenza ha rappresentato un importante motivo di crescita e formazione.

SISMA I GEOMETRI VOLONTARI :COME ADERIRE



Va ancora avanti lo sciame sismico nell'Italia centrale, numerose sono le scosse registrate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), fra l'Umbria e le Marche. E' il terremoto più forte, dopo quello dell'Irpinia del 1980. Non c'è pace per il Centro Italia. Le scosse continuano a riempire di ansia e preoccupazione tanti cittadini. Proseguono le verifiche di agibilità sugli edifici scolastici, gli edifici pubblici e privati, tante le case dichiarate inagibili. Le ulteriori scosse del 26 e 30 Ottobre - sono state terribili, lunghe e di una violenza inaudita generando una situazione

apocalittica. La gente è scossa, preoccupata, la situazione psicologica delle persone è tragica. Tanti gli animali soccorsi e quelli di piccola taglia adottati in ogni parte d'Italia.



Per velocizzare l'analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, la **Dicomac** coordina un'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato. Arrivano tecnici da ogni parte d'Italia, che dopo una riunione con il Dipartimento della Protezione Civile, parte organizzata in squadre per le verifiche. L'**Agepro** opera in prima linea, coordinando l'attività di rilevazione dei Geometri Italiani.

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, dopo gli ulteriori eventi sismici e l'esigenza di rivalutare le agibilità già eseguite ed eseguire quelle sugli ulteriori immobili danneggiati - ha firmato, il 10 novembre scorso, l'**Ordinanza n. 405**, decima ordinanza di protezione civile per la gestione dell'emergenza terremoto in centro Italia. Il provvedimento punta a velocizzare l'analisi dei danni al patrimonio edilizio, dopo le scosse del 26 e 30 ottobre. Con l'ordinanza sono individuate misure specifiche per garantire piena operatività alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale, con particolare riguardo al personale dell'Esercito e ai Comuni.

Per velocizzare l'analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, è utilizzata la **scheda FAST** (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), che ha l'obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell'immediato. La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di PA o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac. In seguito ad una formazione sulla FAST, la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall'ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001. La domanda di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al Consiglio Nazionale di appartenenza. Tali disposizioni si applicano, anche, ai tecnici professionisti che si sono resi disponibili a titolo volontario per il data entry delle schede Aedes o FAST, per le attività relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione Censimento danni e rilievo dell'agibilità post-evento, oltre che presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.

Si invitano, pertanto, tutti i colleghi interessati a comunicare al proprio Collegio di appartenenza la disponibilità a far parte delle squadre, oppure al seguente indirizzo e-mail **g.cocco@ageproitalia.it** indicando:

- nome e cognome
- codice fiscale
- numero cellulare
- indirizzo e-mail
- indirizzo studio
- collegio provinciale di appartenenza e regione
- numero iscrizione collegio
- data di partenza e giorni di disponibilità
- eventuale disponibilità' immediata
- abilitazione o meno alla verifica agibilità sismica (aedes)



A seguito delle successive indicazioni fornite dal dipartimento nazionale, ovvero in virtù del numero di tecnici richiesto, i colleghi che aderiscono saranno successivamente ricontattati, dando priorità ai colleghi più vicini ai luoghi d'intervento.

PER SCARICARE L'ORDINANZA 405

[CLICcate QUI](#)

PER SCARICARE LA SCHEDA FAST

[CLICcate QUI](#)

PER SCARICARE IL VADEMECUM TERREMOTO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON LE FAQ

[CLICcate QUI](#)

AL RIABITA DI FERMO FORUM I GEOMETRI HANNO REGISTRATO IL TUTTO ESAURITO E SI SONO FATTI SENTIRE SUI TEMI DELL'EDILIZIA INNOVATIVA- SALUBRE & SICURA. IL MERCATO RIPARTE DA QUI.



Al Riabita di Fermo, il Salone dell'Abitare, **i Geometri hanno fatto centro con una Edilizia Innovativa e Salubre per rilanciare l'economia.** La manifestazione-organizzata dal Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Fermo in collaborazione con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e l'Associazione Nazionale "Donne Geometra" – ha catturato l'interesse della sala gremita di professionisti arrivati da ogni parte, della scuola, del mondo accademico ed industriale. Presenti i vertici nazionali di Categoria *Enrico Rispoli* per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati e *Carlo Cecchetelli* per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri. Sono intervenuti i Presidenti dei Collegi dei Geometri delle Marche ed i consiglieri, oltre **Leo Crocetti** Presidente del Comitato Regionale dei

Geometri delle Marche e **Giuseppe Merlino** Presidente di Agepro.

L'evento moderato da **Ilvia Randaccio** – dopo i saluti di **Tiziano Cataldi** Presidente dei Geometri di Fermo – nella prima parte ha approfondito il tema della laurea professionalizzante con uno dei membri del progetto **prof. Clemente Cesarano** dell'Uninettuno, che si è soffermato sugli aspetti tecnici del corso di laurea che modificherà il percorso formativo del Geometra.



L'onorevole **Laura Coccia** firmataria della proposta di legge della laurea del Geometra ha inviato un documento – nel quale ha esplicitato che : “ **se la Legislatura arriverà al termine il progetto di legge sarà approvato. Vi è, infatti, un’ampia convergenza parlamentare e la volontà dei gruppi di calendarizzarla all’inizio del prossimo anno (dopo l’approvazione della legge di bilancio)**”.

Nel contesto espositivo di Riabita, ideato e organizzato da professionisti del settore, l’evento “**LA NUOVA EDILIZIA Responsabile – Innovativa – Salubre**” ha voluto far toccare con mano i nuovi indirizzi per Riquilificare, Recuperare e Ristrutturare con i nuovi criteri in risposta alle esigenze di mercato in linea con la Green economy e la necessità di rivedere l’edilizia sotto un profilo qualitativo, dove la “ **salute**” e la “**sicurezza**” tutta dell’individuo dovranno essere rimesse al centro.

Oggi stiamo toccando con mano l’urgenza di ripensare il patrimonio edilizio pubblico e privato con nuove funzioni e destinazioni d’uso, insediamenti sostenibili, progetti di *adaptive re-use*, soluzioni *green, eco design*, domotica, benessere, confort, salubrità, sicurezza – quindi un progetto ed una edilizia di qualità con materiali sani e tecniche all’avanguardia per la massima sicurezza dell’individuo sia sotto il profilo della salute, che della capacità degli edifici di resistere alle calamità naturali – garantendo un patrimonio rispondente allo scopo dell’abitare. Il tutto nel segno di una nuova e più consapevole cultura delle costruzioni, che coniughi il recupero della miglior tradizione alla capacità di innovare, dando vita ad un patrimonio edilizio calibrato e studiato per rispondere in modo adeguato a tutte le esigenze della gente.

E’ intervenuto **Federico Carboni** Professore di Tecnica delle Costruzioni alla Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino, affrontando il campo delle costruzioni in zona sismica – vista l’esperienza nella ricostruzione post sisma, con i lavori di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto dell’aquila, Emilia Romagna, Centro Italia.

L’impegno di salvaguardare il Pianeta è quello di rendere idonee le abitazioni per noi e per i nostri figli è un impegno al quale tutti siamo chiamati.

La manifestazione è entrata nel vivo con il **CORSO DI FORMAZIONE ABITARE&COSTRUIRE OGGI** tenuto dal **prof.dott. Nicola Fiotti**, sul progetto dell’Associazione Nazionale “Donne Geometra”, propedeutico al Corso specialistico dell’Esperto in Edificio Salubre. La rivoluzione del mattone riparte dall’edilizia di qualità.

L’edilizia insalubre secondo uno studio britannico uccide 90mila persone all’anno in Europa causa materiali nocivi, mancata ventilazione per la sigillatura del contenimento energetico, radon, ecc.

Un terremoto silenzioso che i **Geometri Italiani** stanno fronteggiando con la formazione di tecnici esperti salubri dell’edilizia, con un’opera capillare di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento indoor e la salubrità, che apre nuovi scenari operativi, svolta dall’Associazione Nazionale Donne Geometra che coordina per conto del Consiglio Nazionale Geometri il progetto formativo «**Esperti Edificio Salubre**».



ABITARE&COSTRUIRE OGGI

VITERBO: L'EDILIZIA CAMBIA ED I TECNICI SI FORMANO PER AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DI MERCATO

Gli edifici fanno ammalare. A Viterbo i geometri arrivati anche da altre provincie hanno risposto agli appelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per rilanciare un'edilizia salubre.

Un tutto esaurito al Corso di formazione professionale "ABITARE&COSTRUIRE OGGI" organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo sul progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra", al quale hanno preso parte anche geometri arrivati da altri Collegi d'Italia. Dopo l'apertura dei lavori di Marco Nardini in rappresentanza del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ed il benvenuto del Presidente del Collegio Massimo Neri, le varie tematiche proposte dal



prof. dott. Nicola Fiotti ricercatore di fama internazionale - hanno coinvolto ed appassionato i professionisti intervenuti. Una platea attenta e preparata ha appreso come intervenire sugli immobili per fronteggiare tutte le insidie che possono provocare danni alla salute. Oramai gli studi scientifici hanno accertato che le infiltrazioni e le muffe presenti negli ambienti domestici e di lavoro causano rinite allergica, congiuntivite, asma bronchiale, alveolite allergica, asma invalidante. La mancata ventilazione provoca tosse secca, vertigini e nausea, irritazioni di occhi, naso e gola, secchezza della pelle e prurito, difficoltà di concentrazione, cefalea, emicrania. La luce, la temperatura e la qualità in generale degli ambienti, e la loro ergonomia, hanno un impatto negativo sulla salute. Occorre ripensare il modo di costruire e ristrutturare con materiali sani e tecniche costruttive innovative, evitando il cancro, le malformazioni ecc, e considerato che trascorriamo il 90% del tempo negli ambienti chiusi, i dati stanno di anno in anno diventando un bollettino da guerra. Servono tecnici preparati per rispondere alla normativa in materia ed i Geometri Italiani hanno accettato la sfida.

Va ricordato che nell'ordinamento italiano il diritto alla salute non rileva tanto come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, quanto come diritto all'ambiente salubre, fondato sugli artt. 2 e 32 Cost., azionabile da parte di qualsiasi cittadino in forza dell'art. 2043 c.c..

Tra l'altro la nuova normativa dell'edilizia scolastica, impone ai professionisti di affrontare la progettazione rispondendo anche alla qualità del fabbricato e all'inquinamento indoor, considerati i casi in aumento delle malattie respiratorie degli alunni.



ESPERTO EDIFICIO SAi UBRE – A GENNAIO I CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A NUMERO CHIUSO

Per diventare un ESPERTO EDIFICIO SAi UBRE ed inserirti subito in un nuovo settore operativo in espansione puoi partecipare al Corso specialistico nazionale della durata di **60 ore** (con esame finale) i, accreditato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con il riconoscimento di **60 crediti** formativi .

Il Corso si terrà dal 18 al 21 gennaio 2017, presso Zelarino (Venezia).

COME ISCRIVERSI AL CORSO:

Per iscriversi al corso occorre compilare la domanda di iscrizione (scaricabile [CLICCANDO QUI](#)) allegando Curriculum e foto tessera ed inviarla all'indirizzo di posta elettronica **espertocasasalubre@libero.it** entro il **16 dicembre 2016**. Il Comitato Scientifico dopo la valutazione della formazione vantata dal candidato procederà all'eventuale accettazione al Corso a numero chiuso, visto l'indispensabile competenza in questo specifico settore in espansione.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI SCARICA LA SCHEDA DESCRITTIVA [CLICCANDO QUI](#)

IL GEOMETRA E LA SALUTE

Pubblichiamo l'articolo del Geom. Leo Crocetti, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Ascoli Piceno, dal numero di novembre della rivista "PIU' SALUTE E BENESSERE" del Gruppo Sole 24 Ore.

IL GEOMETRA E LA SALUTE

La qualità della struttura influisce molto sullo stato mentale e di salute di chi occupa tale spazio, che sia una casa, o un ufficio. Il geometra di oggi, non solo si occupa dei confini, delle valutazioni immobiliari ecc., ma anche delle diagnosi ed interventi mirati al fine di migliorare il comfort abitativo legato alle questioni di umidità, risparmio energetico, qualità di aria interna, illuminazione, aerazione naturale, ed impiantistica. Il geometra sa scegliere, capire, identificare e combinare i materiali edili giusti, ecosostenibili ed

economicamente ragionevoli, per progettare una struttura armoniosa che non creino futuri disagi come allergia alle sostanze chimiche, fastidi o stress sensoriali. Ciò è possibile solo attraverso, corsi specializzati che forniscono capacità tecnica e competenza unite alla particolareggiata conoscenza del territorio che questo professionista ha nel suo Dna lavorativo.



ASCOLI PICENO
tel. (+39) 0736 344868



IL GEOMETRA LEO CROCETTI



"I FUTURI GEOMETRI PROGETTANO L'ACCESSIBILITÀ"



Si è giunti alla **quinta edizione** del concorso nazionale **"I Futuri Geometri Progettano l'Accessibilità"**, indetto da FIABA, CNGeGi, CIPAG e GEOWEB (con il patrocinio del MIT, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il MiBACT). L'obiettivo del progetto formativo, che si rinnova ogni anno, è quello di **promuovere l'eliminazione di tutte le barriere**

fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali per la diffusione della cultura delle pari opportunità, a favore di un ambiente urbano ispirato ai concetti di "Design for all" e "Universal Design". Perché le barriere architettoniche presenti ovunque nelle nostre città (dalle scuole alle biblioteche, dalle spiagge ai parchi pubblici, dalle piazze ai teatri, dai centri commerciali alle piscine) rappresentano un serio problema non soltanto per le persone con disabilità, ma per tutti i cittadini.

La tematica della libertà di movimento e dell'accessibilità delle strutture di edilizia urbana non può essere ristretta ai soli disabili motori. Sono coinvolte anche le persone non vedenti, ipovedenti e quelle sorde che hanno bisogno di dispositivi ed accorgimenti che permettano loro l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. Inoltre, gli ostacoli alla libertà di movimento e l'accessibilità interessano anche altre fasce di cittadini, come le donne in gravidanza, quelle che trasportano una carrozzina, gli anziani non autosufficienti e tutti coloro che, anche se per un periodo limitato della loro vita, si vengano a trovare in una situazione di difficoltà. Discutere e diventare esperti della materia, aiuta il processo di riconoscimento dei portatori di handicap e ne facilita la possibilità di poter approntare dei dispositivi di superamento delle difficoltà stesse.

"Un laboratorio che cresce con l'entusiasmo dei giovani e propone alle amministrazioni locali una mappa sempre più ampia delle soluzioni per migliorare l'accessibilità. Questo è il nostro progetto sociale – ha dichiarato il Consigliere nazionale CNGeGi Marco Nardini – che conferma la prerogativa dei Geometri Italiani nonché opportunità di lavoro qualificate per i futuri geometri: essere conoscitori indiscussi del territorio italiano". Il Presidente di FIABA, Giuseppe Trieste, ha messo in risalto come, per creare una cultura diffusa su questi temi, "i futuri geometri devono uscire dalla scuola con la sensibilità verso la progettazione accessibile in tutti gli ambienti della vita sociale dei cittadini. È per questo che abbiamo creato tre sezioni per i progetti: la scuola, gli spazi urbani e le strutture per il tempo libero. Ovunque e per tutti i cittadini ci deve essere accessibilità!"



A LUCCA "LA GIORNATA DELLE PROFESSIONI"

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca, insieme alle altre professioni ordinistiche del territorio (agronomi e periti agrari, avvocati, biologi, commercialisti, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, notai, periti industriali, psicologi), ha organizzato "La Giornata delle Professioni", per **riflettere sul futuro delle libere professioni ed il ruolo sociale, con particolare riguardo agli aspetti etici, deontologici, economici e sociali**. Vari ordini che, pur se impegnati in ambiti produttivi profondamente diversi, hanno messo insieme esperienze e competenze differenti, per valutare una azione univoca a vantaggio della collettività, in un momento di crisi economica, dove le libere professioni hanno subito un arresto di crescita. Il Collegio dei Geometri di Lucca è intervenuto sul tema **"Costruire in classe A ... Ristrutturare in classe G"**, all'Auditorium del Suffragio (Istituto Musicale Boccherini), coinvolgendo anche gli studenti per offrire loro uno scenario per il loro futuro.

I 70 ANNI DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI "CASALE MONFERRATO"

In occasione dei festeggiamenti per il 70° Anniversario dalla costituzione del Collegio, al Castello del Monferrato si è svolta la XVIII Giornata del Geometra: una iniziativa ricca di momenti importanti per i geometri monferrini. La presenza di due dei firmatari della Proposta di Legge Malpezzi sull'istituzione di un corso di laurea per Geometra, gli onorevoli monferrini Cristina Bargerò e Fabio Ravagnano, ha rappresentato un'ottima occasione per illustrare i contenuti della riforma sul Geometra Laureato. *"Sono molto contento di questa proposta – ha detto Giovanni Spinoglio – e del fatto che anche i parlamentari si siano accorti dell'importanza dei geometri. La laurea aumenterà ancora di più le capacità di professionisti sempre più polivalenti"*. A conclusione della giornata è stato conferito il primo timbro di Geometra Laureato del Collegio, sono state assegnate alcune borse di studio agli studenti più meritevoli dell'Istituto CAT Leardi e sono stati premiati gli iscritti all'Albo da venti, cinquanta e sessant'anni.

I 70 ANNI DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI "FORLÌ-CESENA"

"I nostri primi 70 anni a servizio dell' Italia", questo il titolo di una giornata intensa dedicata agli Istituti Tecnici - CAT di Forlì e Cesena, dove **sono stati premiati gli studenti per i concorsi promossi dal Collegio e ad un convegno sull'evoluzione della figura del geometra**. Ha preso parte ai lavori il *Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati Maurizio Savoncelli* e della *Cassa di Previdenza e Assistenza Geometri Fausto Amadasi*. Non sono mancati approfondimenti e spunti di riflessione sulla futura figura del geometra alla luce della nuova proposta di legge in discussione sul percorso Universitario e



l'abolizione dell'esame di stato. Presentato il libro "Dietro la facciata. Forlì raccontata dai suoi palazzi" di Marino Mambelli.

COMUNICAZIONI CIPAG AGLI ISCRITTI AL SOLO ALBO

La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, anche quest'anno ha attivato l'attività di vigilanza, sugli iscritti al solo Albo nei confronti dei quali è emerso lo svolgimento di attività professionale. La nuova fornitura di dati da parte dell'Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza il compimento di atti professionali per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa. **L'esercizio dell'attività professionale è infatti incompatibile con la posizione di iscritto al solo Albo (cfr. artt. 5 dello Statuto e 3 del regolamento di attuazione norme statutarie).**



Ai geometri interessati sono state inviate lettere con la comunicazione dell'iscrizione d'ufficio alla CIPAG che decorrerà dal primo giorno dell'anno dell'atto più vecchio.

Al fine di fornire ai geometri interessati dalla comunicazione tutte le informazioni relative all'attività di vigilanza in corso, la CIPAG ha predisposto una sezione dedicata sul sito web, contenente maggiori dettagli e le istruzioni per la regolarizzazione spontanea della posizione contributiva.

PER OGNI INFORMAZIONE

[CLICCA QUI](#)

GEOMETRI IN EVOLUZIONE. IL LIBRO DI UN GEOMETRA CHE AMA IL SUO LAVORO



"Geometri in evoluzione" è un libro di *Salvatore Della Monica* un geometra iscritto al *Collegio dei geometri e Geometri laureati di Milano*, progettato con passione. E' un "diario" di una professione, vissuta attraverso un viaggio nel passato nel quale trovare le indicazioni per pensare al futuro e riaffermare la valenza di questa nobile ed insostituibile professione nel tessuto sociale-economico-culturale del nostro Paese. Un libro dedicato ai *geometri*, uno strumento utile per imparare a navigare nel "mare dell'evoluzione", accedere e farsi strada in una professione, che oggi più che mai richiede impegno, tenacia, intraprendenza, creatività e capacità di lavorare insieme agli altri.

Per chi desidera averne una copia [CLICcate QUI](#)



IMPRENDITORIA E LIBERE PROFESSIONI AL FEMMINILE: IN ARRIVO FINANZIAMENTI AGEVOLATI



Un plafond da 1,5 miliardi di euro su tre linee di finanziamento dedicati esclusivamente alle libere professioniste e alle imprese femminili. “**Investiamo nelle donne**”- “**Donne in start up**” - “**Donne in ripresa**” sono, infatti, i tre canali di credito individuati il 15 novembre scorso dal tavolo di monitoraggio del Dipartimento delle pari opportunità, Ministero dello Sviluppo economico, Abi, Confprofessioni e associazioni imprenditoriali, per dare concreta attuazione al protocollo firmato lo scorso giugno per agevolare i rapporti tra le banche, le imprese

femminili e le libere professioniste. Il protocollo prevede che le 47 banche aderenti mettano a disposizione uno specifico plafond finanziario da 1,5 miliardi di euro destinato alla concessione di finanziamenti secondo le seguenti direttrici:

- ✓ **Investiamo nelle donne:** finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti materiali e immateriali;
- ✓ **Donne in start up:** finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese ovvero l'avvio della libera professione;
- ✓ **Donne in ripresa:** finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.

L'accesso al credito costituisce una delle principali criticità per il sistema professionale italiano e, in particolare, per la popolazione femminile. Le nuove linee di finanziamento sono una risposta concreta alle problematiche creditizie che colpiscono le donne e testimoniano la volontà di garantire pari opportunità all'interno delle professioni, favorendo nuove fonti di finanziamento per gli investimenti, l'avvio di start up professionali e il rilancio della libera professione al femminile.

I finanziamenti saranno concessi su base individuale, senza alcun automatismo e a condizioni competitive rispetto alla media di mercato; inoltre sarà possibile beneficiare della garanzia del fondo di garanzia per le pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

Il protocollo prevede poi la possibilità che il rimborso del capitale dei finanziamenti possa essere sospeso una sola volta nell'intero periodo dell'ammortamento del finanziamento bancario per un periodo fino a 12 mesi in caso di maternità e malattia dell'imprenditrice o di un suo parente.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOMETRA SESSIONE 2016 : LE TRACCE DELLE PROVE SCRITTO-GRAFICHE

Si sono svolte il 27 e il 28 ottobre scorso le prove scritto-grafiche per l'esame di abilitazione alla professione di geometra. Il Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, ha disposto con



apposito avviso un rinvio degli esami, per i comuni destinatari di ordinanza di chiusura degli edifici scolastici sede di esami o di sospensione delle attività didattiche, a seguito del sisma del 26 ottobre scorso, rinviando le prove suppletive nei giorni:

13 dicembre 2016 ore 8,30 insediamento delle commissioni esaminatrici

14 dicembre 2016 ore 8,30 prosecuzione della riunione preliminare

15 dicembre 2016 ore 8,30 svolgimento della prima prova scritto-grafica

16 dicembre 2016 ore 8,30 svolgimento della seconda prova scritto-grafica

Le zone interessate sono: ASCOLI PICENO, CAMERINO, CHIETI, FERMO, L'AQUILA, MACERATA, PERUGIA, PESARO, PESCARA, RIETI, TERAMO, TERNI, VITERBO.

PER SCARICARE IL TESTO DELLA PRIMA PROVA [CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE IL TESTO DELLA SECONDA PROVA [CLICCA QUI](#)

RACCOLTA FONDI PER LE ZONE TERREMOTATE: RINNOVIAMO L'APPELLO



Generosi e compatti i geometri italiani in risposta al nostro appello per la raccolta fondi da destinare alle zone colpite dal sisma del 24 Agosto 2016. Di questo vi ringraziamo immensamente.

Prontamente abbiamo contattato i Sindaci delle zone maggiormente colpite dal sisma per monitorare le necessità e far fronte, con i fondi fino ad oggi raccolti grazie alla vostra generosità, al sostenimento di piccoli allevatori che non hanno lasciato i luoghi e attivando una partecipazione

all'attività scolastica. L'aggravarsi della situazione a seguito delle violente scosse che si sono verificate nel mese di ottobre, e l'aumento della popolazione bisognosa, ci invita a riaprire la campagna della solidarietà per una ulteriore raccolta fondi.

Solleciti chiunque ad aderire ancora all'iniziativa permettendoci di sostenere la popolazione con maggiore riguardo per gli anziani ed i bambini. **Una iniziativa di sostegno sarà organizzata per questo Natale, mentre il resto dei fondi sarà utilizzato per un aiuto ai ragazzi delle scuole delle zone terremotate.**

RACCOLTA FONDI PER LE NUOVE AREE TERREMOTATE

Si richiede la collaborazione di tutti, anche con un simbolico contributo.

Il versamento per la donazione di qualsiasi importo può essere effettuato sul C/C intestato all'Associazione Nazionale Donne Geometra – IBAN: IT 07 N 02008 05075 000401061451 – con causale: EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA.

L'associazione provvederà a pubblicare tutti i dati relativi all'utilizzo di quanto donato. Per ogni informazione 3426579993 oppure 3332929917



TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017



ISCRIVITI SUBITO PER NON PERDERE IL NUMERO SPECIALE E DI NATALE. INOLTRE, A CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 07/12/2016, RICEVERA' TUTTI GLI ALLEGATI RISERVATI AI SOCI CON QUESTO NUMERO

Per **iscriversi all'Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter usufruire di **tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ONLINE [Cliccando Qui](#) ed effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- BONIFICO BANCARIO SU: C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 - ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" - CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULETTA NAZIONALE FEMMINILE E DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2017**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (L' originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e-mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. In seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'**AREA RISERVATA**. **Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.**

TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2017

Per **rinnovare l'iscrizione all'Associazione Nazionale Donne Geometra e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc.), occorre:

Effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- BONIFICO BANCARIO SU: C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 - ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" - CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2017**
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULETTA NAZIONALE FEMMINILE E DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2017**

COLLEGARSI AL SITO [Cliccando Qui](#) e selezionare la sessione **RINNOVO**. Compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **L'originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa.**

Per ogni altra informazione contattare il tesoriere al n. +39.333.292917

NEWS TECNICHE



SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: PARTECIPANO ALLE GARE ANCHE GEOMETRI E TECNICI DIPLOMATI



Anche i geometri e i soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia dei servizi da affidare potranno partecipare alle gare di ingegneria e architettura previste in base al Nuovo Codice Appalti (d.lgs 50/2016). Il Consiglio di Stato, infatti, ha reso **parere favorevole (n.2285 del 3 novembre 2016) allo **schema di decreto attuativo del MIT**, che **recepisce le linee guida ANAC sui servizi di ingegneria e architettura** e stabilisce **l'individuazione dei criteri per****

garantire la presenza di giovani professionisti alle gare di progettazione.

Inoltre, il provvedimento prevede alcune disposizioni generali che innovano la disciplina previgente:

- in relazione ai requisiti individuati dal decreto, che devono essere indicati "per tutti i soggetti che partecipano alle gare" e non soltanto per le società di ingegneria, come in precedenza previsto;
- in relazione ai "criteri per la partecipazione dei giovani professionisti" ai bandi e alle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, non individuati in precedenza;
- per quanto concerne l'introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle succitate procedure, dei "tecnici non laureati", esclusi dalla partecipazione a queste ultime in base alla previgente disciplina.

Più nello specifico, ecco le regole principali per i professionisti e le società:

- ✓ **obbligo di risultare in possesso della laurea in ingegneria o architettura** o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- ✓ nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, è **necessario avere il diploma di **geometra** o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare;**
- ✓ a prescindere dal titolo di studio richiesto, i professionisti devono essere **abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo professionale** o, in alternativa, essere abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea di appartenenza;





- ✓ è vietata la partecipazione in forma singola ad una gara in cui concorre anche una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista fa parte;
- ✓ le società di professionisti devono essere **costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi** previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Devono inoltre indicare l'organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità;
- ✓ le **società di ingegneria devono avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti.**

Le società devono comunicare all'Anac:

- l'atto costitutivo entro trenta giorni dall'adozione
- l'organigramma entro dieci giorni
- il fatturato speciale entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci,
- la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall'adozione.

Tutti i dati confluiscono nel casellario informatico dell'Anac e costituiscono una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche. Per quel che riguarda gli assolvimenti relativi al Documento Unico di regolarità contributiva - DURC, alle attività delle società di professionisti e di ingegneria si applica il contributo integrativo eventualmente previsto dalle Casse di previdenza dei firmatari del progetto e quindi le società dovranno risultare in regola con i versamenti.

L'art. 9 poi prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire punteggi premianti nei bandi di gara per società e consorzi che prevedano la presenza di più di un giovane professionista o che abbiano stipulato convenzioni con istituti universitari. Il Consiglio di Stato ha sostenuto, che tali regole riguardano il tema della valutazione delle offerte, già disciplinata sia dal Codice che dalle linee guida Anac sui servizi di ingegneria, le quali prevedono che nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione sia previsto un incremento dei punteggi in caso di presenza di giovani professionisti. In merito all'art.5, invece, che riguarda i raggruppamenti temporanei e prevede che al loro interno ci sia la presenza di almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni, il Consiglio di Stato ritiene che non abbiano carattere di obbligo, "in quanto la norma parla soltanto di presenza di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere promozionale", ossia senza imporre prescrizioni insuperabili.

Inoltre professionisti e le imprese devono essere esclusi dalle gare d'appalto in caso di **illeciti professionali gravi**. Non è necessario che i comportamenti scorretti siano anche abituali. Il Consiglio di Stato, che con il **parere 2286/2016** - ha bocciato le linee guida Anac, attuative del Codice Appalti, sulle cause di esclusione dalle gare. A finire nel mirino dei giudici sono state anche altre disposizioni contenute nelle linee guida.

Cause di esclusione

Secondo i giudici, tra le cause di esclusione dalle gare d'appalto (all'articolo 80, comma 5 lettera c) il Codice Appalti individua "carenze significative". Nelle linee guida si afferma che le carenze devono essere anche sintomatiche di persistenti carenze professionali. Il Consiglio di Stato ha chiesto di modificare questa disposizione perché non rispecchia l'intento del legislatore né nazionale né comunitario. Nella Direttiva 2014/24/UE, infatti, si fa riferimento a significative o persistenti carenze. Questo significa che, per giustificare l'esclusione, l'inadempimento del professionista o dell'impresa non deve essere contemporaneamente grave



e persistente. Si può quindi essere esclusi, sostengono i giudici, anche per un illecito grave commesso una sola volta.

Cause di esclusione: il subappalto

Il Consiglio di Stato ritiene che dovrebbe essere spiegato cosa accade in caso di subappalto, cioè se viene escluso l'aggiudicatario o se è sufficiente sostituire il subappaltatore.

Cause di esclusione e self cleaning

Le linee guida contengono delle misure di self-cleaning, cioè azioni volontarie per rimettersi in regola. Secondo l'Anac un professionista o un'impresa dimostra di essere in regola se, dopo la contestazione dell'illecito, ottiene altri contratti e se dimostra di aver risolto eventuali controversie con metodi alternativi al tribunale. A detta del Consiglio di Stato, però, questi possono essere considerati effetti delle azioni intraprese, ma non dimostrano che ci si sia messi effettivamente in regola.

Durata dell'esclusione

In base alle linee guida, dopo aver accertato un comportamento scorretto, si viene puniti con l'esclusione per tre anni. I giudici hanno contestato il momento a partire dal quale il professionista o l'impresa vanno esclusi. Secondo il CdS, l'esclusione dovrebbe scattare dal momento in cui si commette l'illecito. Nelle linee guida si afferma invece che l'esclusione parte dal momento in cui la Giustizia accerta il comportamento scorretto. Secondo il Consiglio di Stato, questa impostazione è rischiosa perché lascia campo libero nel periodo necessario alla Giustizia per condurre i dovuti accertamenti. Sull'argomento, ha sottolineato il Consiglio di Stato, il Codice Appalti non si pronuncia, però le Direttive europee stabiliscono che il periodo di esclusione deve partire "dalla data del fatto". Le linee guida, hanno concluso i giudici, non possono discostarsi dalla normativa europea.

GIORNATA EUROPEA DEL RADON. UNA OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I TECNICI - IL GAS RADON NEGLI EDIFICI E' CAUSA DI CANCRO DEL POLMONE - COME INTERVENIRE



E' ormai scientificamente provato il collegamento tra alcune malattie, anche molto gravi, e le caratteristiche degli edifici. Da qui la necessità di ripensare il modo di costruire e ristrutturare gli immobili, con materiali sani e tecniche innovative, di cui si fa da tempo portavoce l'Associazione Nazionale Donne Geometra. Il 7 novembre è stata la giornata europea Radon, iniziativa della European Radon Association per sensibilizzare la collettività ed i professionisti sui gravi problemi di



salute causati dal questo gas radioattivo. Il Radon in Italia secondo l'Istituto Superiore di Sanità rappresenta infatti la **seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco ed i casi stimati vanno da un minimo di 1.500 a 5.500 su un totale di circa 31.000 tumori polmonari per la sola Italia all'anno ed è più pericoloso dell'amianto.** In alcuni Paesi, come l'Italia questo fenomeno presenta concentrazioni

maggiori, a seconda delle caratteristiche geografiche. Così alcune Regioni italiane hanno valori in media superiori alle altre (come ad es. il Lazio, la Campania, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, ect) e alcuni tipi di abitazioni possono essere più esposti di altri, come i piani terra ed interrati a contatto col suolo. Le Regioni italiane apparentemente non esposte, possono avere edifici contaminati, per essere stati realizzati con materiali provenienti da zone radioattive. **Gli Enti di ricerca e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno inviato gli ordini professionali, le associazioni, ed i soggetti coinvolti a vario titolo a partecipare alla divulgazione e all'informazione del problema Radon, anche in vista del recepimento entro il 6 febbraio 2018 della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio Europeo.**

Gli interventi di mitigazione del Radon, ritenuti necessari in alcuni edifici a seguito delle opportune verifiche, rappresentano una interessante opportunità professionale per i professionisti tecnici, oltre che un dovere.

La scelta della/e tecniche da adottare deve essere valutata in base al livello di inquinamento da radon già presente, dalle caratteristiche dell'immobile (in particolare se è già presente sotto il pavimento un vespaio), dalla fattibilità tecnica, dalla disponibilità dei proprietari ad interventi più o meno consistenti e non da meno dal costo dell'intervento.

Interventi di mitigazione del radon negli edifici esistenti

1) Sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente.

Il radon che proviene dal sottosuolo trova spesso vie di ingresso alla casa attraverso crepe nella pavimentazione, fessure negli impianti o attraverso i giunti. Sigillare queste vie di accesso con sigillanti elastici o con malta per le crepe permette di ridurre il radon con una variabilità che va dal 10% al 60% a seconda dei casi.


2) Ventilazione naturale o forzata del vespaio.

Se l'immobile è dotato di un vespaio, ossia una camera d'aria tra la soletta del piano terra e il terreno, si può favorirne la ventilazione e quindi la dispersione del radon che vi si accumula attraverso bocchette che collegano il vespaio con l'ambiente esterno. La ventilazione può avvenire in modo naturale, ma qualora non si mostri abbastanza efficace si può ricorrere a degli aspiratori.

3) Ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati. Per evitare che il radon passi ai piani superiori abitati dell'edificio, è sempre buona cosa ventilare bene gli spazi non abitabili sottostanti, come ad esempio le cantine. Se sono già presenti finestre, la soluzione è a costo zero. In caso contrario si possono prevedere nuove prese d'aria, eventualmente integrate con ventilatori elettrici.

4) Estrazione dell'aria dall'intercapedine sotto il pavimento. Si tratta della realizzazione di un'intercapedine d'aria sotto il pavimento mediante l'applicazione di una stuoia in plastica con struttura alveolare dello spessore di 10-20 mm. La stuoia è poi collegata ad una tubazione che sfocia alla sommità dell'edificio dotata di un sistema di aspirazione che convoglia l'aria aspirata all'esterno. In questo caso si rende necessario il rifacimento totale del pavimento.

5) Depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio. Si realizzano sotto l'edificio dei pozzetti cavi (demolendo il pavimento controterra dove questi vengono





posizionati) e si collegano ad un condotto di estrazione che aspira forzatamente l'aria piena di radon e la disperde alla sommità dell'edificio.

6) Depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio. Operazione come la precedente, ma collocando i pozzetti sul perimetro del fabbricato e non sotto. L'efficacia è inferiore rispetto all'intervento sotto il fabbricato, ma sicuramente salva dalla necessità di demolire alcuni punti del pavimento interno. Si può aumentarne la resa inserendo più pozzetti attorno alla casa.

7) Ventilazione delle condutture di drenaggio. Quando l'edificio è già dotato di un sistema di drenaggio dell'acqua collocato sotto il pavimento, si possono utilizzare le tubature di questo impianto per estrarre con una ventola l'aria carica di radon che vi passa e portarla verso l'esterno della casa.

8) Pressurizzazione del suolo sotto l'edificio. Consiste con l'immettere nel sottosuolo l'aria prelevata dall'interno dell'edificio per mezzo di un ventilatore, creando quindi una sovrappressione che contrasti l'infiltrazione del radon. Si possono utilizzare come punti di ingresso dell'aria dei pozzetti come abbiamo visto precedentemente oppure un sistema di drenaggio già presente nell'immobile. La differenza con le misure di prevenzione analizzate precedentemente è che l'aria non viene più aspirata dal suolo e dispersa nell'ambiente esterno ma immessa nel suolo per contrastare l'arrivo del radon.

9) Pressurizzazione dell'intero edificio. Questo metodo è un po' più complesso e necessita di un edificio che disponga già di una buona tenuta all'aria come serramenti senza spifferi ecc. Si tratta di generare una leggera sovrappressione all'interno degli ambienti abitati in modo da contrastare l'ingresso del radon. Questa sovrappressione è creata mediante un ventilatore che preleva aria dall'esterno e che la immette costantemente nell'ambiente interno.

10) Ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni. Aprire spesso le finestre per cambiare l'aria aiuta certamente ad allontanare il radon che si accumula negli ambienti abitati. In alternativa si può installare un sistema di ventilazione meccanica che, senza dover aprire le finestre, assicuri un costante ricambio d'aria di tutte le stanze.

11) Ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore. Per contrastare la dispersione energetica della ventilazione meccanica per il ricambio d'aria costante negli ambienti abitati, è possibile installare un recuperatore di calore, soprattutto nelle zone con clima rigido.

Le descrizioni fornite per ogni intervento sono indicative, giusto per dare un'idea della varietà di misure correttive che si possono mettere in atto.

Ogni intervento andrà poi valutato con un tecnico di fiducia, analizzando non solo i vantaggi ma anche le possibili problematiche che potrebbe comportare. Una fra queste ad esempio è che alcuni interventi potrebbero causare dispersioni energetiche maggiori per l'edificio. **Quindi bisogna sempre capire quali sono le priorità e le soluzioni migliori.**

PER SCARICARE LA GUIDA DELL'ISPEL
[CLICcate QUI](#)

APPROVATO IL DECRETO "SCIA 2"



In data 24 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo che ristrutturava gerarchia e categorie d'intervento edilizio, e che apporta modifiche al Testo Unico dell'edilizia DPR 380/0. Principale scopo raggiunto è l'uniformità procedurale e delle categorie d'intervento sul



territorio nazionale.

Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività edilizie oggetto di procedimento di mera comunicazione inizio lavori o SCIA o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

I titoli edilizi passano da 5 a 3, con l'aggiunta della Super-SCIA

Il decreto legislativo prevede l'abolizione della CIi (Comunicazione di Inizio i avori) e della cosiddetta Super-DIA (DIA alternativa al permesso di costruire). Restano la CIi asseverata, la SCIA e il PERMESSO DI COSTRUIRE. Gli interventi che erano assoggettati alla CIi passano nella categoria "edilizia libera" e non necessitano di alcuna comunicazione.

Vengono indicati espressamente gli interventi per i quali è necessario richiedere una SCIA; **mentre è la CIi asseverata ad inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie.** Viene, così, ampliato il campo d'azione della CIi asseverata, che diventa il regime ordinario. **La CIi A sarà impiegata, tra l'altro, anche per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. La Super-DIA è invece sostituita dalla SCIA con inizio posticipato dei lavori.**

Interventi di edilizia libera

La categoria "edilizia libera" si amplia, fino ad inglobare gli interventi prima soggetti a CIi. Vi rientrano: la realizzazione di rampe, opere temporanee da rimuovere in massimo 90 giorni, l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari al di fuori dei centri storici, aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, purché comprese nell'indice di permeabilità stabilito dal Comune.

La nuova CIi asseverata

Gli interventi che non sono sottoposti a SCIA, ad attività di edilizia libera o a permesso di costruire, si realizzano attraverso la Comunicazione di Inizio i avori asseverata da un tecnico abilitato. **La CIi A conterrà anche i dati dell'impresa alla quale si intendono affidare i lavori e, se integrata con la comunicazione di fine lavori, sarà valida anche ai fini dell'attribuzione della categoria e della classe catastale. Sarà l'amministrazione comunale ad inoltrare le informazioni all'Agenzia delle Entrate.**

Alle Regioni lo schema di decreto legislativo lascia la possibilità di allargare gli interventi di competenza della CIi A.



I e attività soggette a SCIA

Il decreto SCIA 2 definisce in modo puntuale gli interventi soggetti a SCIA.

Ricadono, tra gli altri, nel campo della SCIA:

- **gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;**
- **gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;**
- **gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;**
- **gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino modifiche di sagoma negli edifici vincolati o cambi di destinazione d'uso negli immobili situati nei centri storici.**

I a Super-SCIA

Lo schema di decreto legislativo individua gli interventi che possono essere realizzati facendo ricorso alla SCIA in alternativa al permesso di costruire. Vi rientrano:

- **interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli edifici compresi nei centri storici, generino mutamenti della destinazione d'uso;**
- **interventi che comportino modificazioni di sagoma di immobili sottoposti a vincoli;**
- **interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi;**
- **interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti precise disposizioni plano-volumetriche.**

I a segnalazione certificata di agibilità

La procedura che attribuisce formalmente il criterio di agibilità di un immobile cambierà radicalmente, passando da un regime autorizzativo a regime comunicativo. La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell'opera al progetto presentato. La segnalazione va presentata allo sportello unico per l'edilizia in caso di nuove costruzioni, di ricostruzioni o sopraelevazioni, di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati.

PER SCARICARE IL TESTO DEL DECRETO

[CLICCA QUI](#)



AGENZIA DELLE ENTRATE - VADEMECUM DOCFA REGIONE EMILIA ROMAGNA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata del **VADEMECUM DOCFA** di valenza regionale per l'Emilia-Romagna, redatta da un gruppo di lavoro costituito da tecnici dell'Agenzia e rappresentanti di Categorie professionali.

La nuova versione, rispetto alla precedente, risulta riveduta, integrata, rivisitata anche nella forma grafica e innovata con la possibilità dei collegamenti ipertestuali ai riferimenti normativi e di prassi in materia.

PER SCARICARE IL VADEMECUM

[CLICCA QUI](#)

APPROVATE LE LINEE GUIDA SUI VALORI DI ASSORBIMENTO DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO DA PARTE DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI



È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n.252 del 27 ottobre 2016**, il **Decreto 5 ottobre 2016** sulle linee guida relative ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Il decreto è un provvedimento attuativo delle linee guida previste dalla legge che regola i

criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a tutela della salute dei cittadini.

La definizione dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico è il risultato di una sperimentazione effettuata dai tecnici dell'Ispra e delle *Arpa Liguria, Piemonte, Umbria e Veneto* e ha come scopo la valutazione

sperimentale del valore di attenuazione del campo elettromagnetico generato da impianti di teleradiocomunicazione nei casi di presenza di pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura. Per il rilevamento l'Ispra ha definito apposite procedure operative che prevedono la rilevazione dei campi elettromagnetici in corrispondenza a due frequenze, 400 MHz e 900 Mhz.

Per tenere conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, sono adottati **tre fattori di riduzione**:

✓ per pareti e coperture senza finestre o altre aperture simili in prossimità di impianti di trasmissione superiori a 400 Mhz fissa il limite a 6 decibel;





- ✓ per pareti e coperture senza finestre o simili in presenza di segnali inferiori ai 400 Mhz la soglia è di 3 decibel;
- ✓ per l'esposizione nella condizione a finestre aperte, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti la soglia è pari a 0 decibel. In questo caso ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo tra 0 e 3 decibel solo ed esclusivamente attraverso una motivazione documentata.

Successivamente le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l'impianto è attivo per verificare la correttezza della documentazione prodotta.

PER SCARICARE LA NORMATIVA [CLICCA QUI](#)

INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE DI ESCLUSIONE DALLA STIMA CATASTALE DI IMPIANTI FUNZIONALI AL "PROCESSO PRODUTTIVO" DEL SETTORE FERROVIARIO

La Direzione Generale Catasto Cartografia e Pubblicità Immobiliare, ha fornito chiarimenti ai sensi dell'applicazione dell'art. 1 commi da 21 a 24 – Legge n. 208/2015 - in merito alla rilevanza catastale, ai fini della determinazione della rendita di compendi immobiliari in cui si eseguono lavorazioni su materiale rotabile, di alcune fattispecie di manufatti e impianti, peculiari del "processo produttivo" del settore ferroviario.

PER SCARICARE IL PARERE
[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE L'ALLEGATO
[CLICCA QUI](#)

ENEA CHIARIMENTI SU ECOBONUS 65% PER SCHERMATURE SOLARI E SISTEMI DI AUTOMAZIONE



impianti.

Building automation

L'Enea ha aggiornato le FAQ più frequenti relative alle **detrazioni del 65%** con due utili aggiornamenti su schermature solari, che beneficiano dell'ecobonus come da legge di stabilità 2015 e **installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli**



In questo caso la FAQ è di un utente che ha installato nel proprio appartamento dei dispositivi di building automation per controllare da remoto l'impianto termico, **interventi dal 1° gennaio 2016** anch'essi agevolabili al 65% in base alla legge di Stabilità 2016. Per questi dispositivi è stato possibile trasmettere le relative richieste di detrazione ad ENEA, attraverso il sito preposto, a decorrere dal 6 settembre 2016, superati dunque i 90 giorni di tempo utili, in base alla norma, per trasmettere la richiesta di detrazione ad ENEA. Da quale data si deve ritenere che questi debbano decorrere?

L'Agenzia nella sua risposta specifica che visto che per questo tipo di interventi è stato possibile trasmettere ad ENEA le relative richieste di detrazione, a partire dal 6 settembre 2016, consultata al riguardo l'Agenzia delle Entrate, sulla base dello Statuto dei diritti del contribuente (previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 e successivi aggiornamenti), si ritiene che per l'installazione di questi dispositivi, i cui lavori sono terminati prima del 6 settembre 2016, i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrazione ad ENEA possano decorrere proprio a partire da questa data.

Schermature solari

La Legge 311/2006 definisce le schermature solari come sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente, garantiscono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

La schermatura solare è una tenda o uno schermo mobile, come specificato nelle normative EN 13561 e EN 13659 per tende esterne e chiusure oscuranti, EN 13120 per le tende tecniche da interno, che riesce a ridurre l'irraggiamento, si adegua al variare della luce e della temperatura e assicura miglioramento delle prestazioni energetiche.

Per poter usufruire della detrazione del 65% per l'installazione delle schermature solari è necessario mandare all'Enea l'Allegato F che al punto 13 richiede di inserire il risparmio energetico stimato in kWh. Una delle FAQ chiedeva un aiuto per compilare questa voce.

Considerando che nel sito Enea non sono previsti esempi di calcolo semplificato del risparmio energetico relativi all'installazione di schermature solari, perché non è stato definito l'ambito nel quale considerare tale risparmio, l'Agenzia consiglia di effettuare il calcolo analitico.

Per le schermature solari comprese nelle cosiddette "**chiusure oscuranti**", che dunque fanno parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.), tale calcolo deve essere riferito al consumo energetico invernale, periodo nel quale le schermature esercitano maggiormente la loro funzione di risparmio energetico, diminuendo di fatto la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.

Per quanto riguarda le schermature solari "**non in combinazione con vetrate**", che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo.

Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari non in combinazione con vetrate, l'Enea ritiene che sia concesso all'utente di inserire il valore "0" nel campo 13 dell'Allegato F.

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali previste dalla legge di Stabilità 2017 ricordiamo che la Commissione Ambiente della Camera ha inviato alla Commissione Bilancio per approvazione la proposta di estensione dell'ecobonus del 65% per la rimozione dell'amianto negli edifici, per interventi realizzati dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo di 100.000 euro.



AGGIORNATE LE LINEE GUIDA FIBRE ARTIFICIALI VETROSE

Nella seduta del 10 novembre 2016, la **Conferenza Stato/Regioni**, su proposta del **Ministero della Salute**, ha **approvato l'aggiornamento del documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute**.

L'aggiornamento del documento, originariamente approvato il 25 marzo 2015, si è reso necessario per recepire le novità introdotte dalle modifiche al Regolamento CIP e dal Regolamento n. 1357/2014 che ha modificato le regole per l'attribuzione del codice CER ai rifiuti.



PER SCARICARE LE LINEE GUIDA

[CICCA QUI](#)

PER SCARICARE LA SINTESI TECNICA

[CICCA QUI](#)

APPROVATI I DECRETI PER GLI INTERVENTI E LA RICOSTRUZIONE NELLE ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA



E' stato approvato il decreto legge che contiene gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'agosto e ottobre 2016.

Il testo di legge vede fusi insieme i due provvedimenti di ottobre e novembre, che erano stati adottati all'indomani dei due eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia.

Così in un unico testo sono ora racchiuse le norme che il Governo ha varato in due tempi: il DI n. 189/2016, relativo alla prima scossa del 24 agosto, e il DI n. 205/2016 emanato dopo le scosse del 26 e del 31 ottobre (confluito ora nel primo di cui è divenuto parte integrante).

Il testo unificato del decreto passa ora alla Camera, che dovrebbe approvarlo senza modifiche entro il 15 dicembre, secondo quanto già comunicato dalla conferenza dei Capigruppo di Montecitorio.



Più Comuni nell'area del cratere

La principale novità del DL è la lista dei nuovi 69 enti locali, che insieme ai 62 iniziali, porta a 131 l'elenco dei Comuni inseriti nel cosiddetto "cratere", ossia l'area maggiormente colpita dal sisma.

Per i Comuni inseriti in quest'area, il provvedimento riconosce il 100% dei contributi per la ricostruzione e la riparazione degli edifici privati - prime e seconde case - colpiti dalle scosse sismiche. Un contributo per la ricostruzione del 100% per le seconde case dentro il cratere e per le seconde case fuori del cratere, se affittate come prime case, se all'interno di borghi o se di importanza culturale o artistica. Un contributo per la ricostruzione del 50% per le seconde case in tutti gli altri casi.

Il decreto prevede la nomina di un Commissario per la ricostruzione, che è stato individuato nella persona di Vasco Errani, che con l'ausilio dei presidenti delle quattro Regioni, in qualità di vice commissari, è chiamato ad assicurare "una ricostruzione unitaria e omogenea del territorio.

Nascono così appositi Uffici speciali per la ricostruzione post sisma, composti da ognuna delle 4 Regioni (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) insieme ai comuni interessati, a cui verranno assegnati personale comandato o distaccato, con forme contrattuali "flessibili". Al commissario per la ricostruzione confluiranno anche le donazioni raccolte con il numero 45500.

Ricostruzione centro Italia

Per favorire e accelerare i tempi della ricostruzione delle aree dell'Italia centrale gravemente danneggiate dal sisma **sono state confermate alcune misure già note: in primo luogo una strada veloce per la ricostruzione di case ed edifici produttivi. Infatti, se gli immobili "necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione", il proprietario può procedere al ripristino immediato "della agibilità degli edifici e delle strutture" presentando il progetto asseverato da un tecnico abilitato (con nesso di causalità tra danno e sisma) e la valutazione del danno.**

Analogamente, anche per accelerare la ripresa delle attività produttive, **è prevista la possibilità che il titolare dell'impresa possa acquisire, in qualità di responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, la "certificazione di agibilità sismica" rilasciata da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune.**

A livello di risorse, il Fondo per la ricostruzione istituito presso il MEF avrà una dotazione di 200 milioni per il 2016, ai quali vanno aggiunti altri 100 milioni per attivare le ulteriori misure di ordine fiscale, come il blocco del pagamento delle tasse e le imposte differite.

Per quanto riguarda la ricostruzione delle scuole, le risorse per la ricostruzione di plessi danneggiati potranno essere utilizzate anche nell'ambito della programmazione triennale (2016-2018) degli Enti locali.

Piccole e medie imprese

Verrà attivato un Fondo di garanzia per le Pmi per le zone colpite dal sisma, per la durata di 3 anni, con un importo massimo per azienda di 2,5 milioni. Inoltre, alle Pmi è prevista anche la concessione di finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura totale degli investimenti, fino a 30 mila euro; per la nascita e la realizzazione di nuove aziende verranno destinati 600mila euro, a fronte dei nuovi investimenti, con un limite massimo per il 2016 di 10 milioni di euro.



Sostegni sono previsti anche per le aziende agricole, con la messa a disposizione da parte delle Regioni di risorse aggiuntive per rilanciare il settore, anche grazie all'intera quota del Psr (Fondo Ue per lo sviluppo regionale) 2014-2020, che verrà assicurata dallo Stato tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Misure fiscali

Il decreto sisma fissa i termini per la proroga e la sospensione degli adempimenti dei versamenti tributari e contributivi compresi tra il 24 agosto e il 16 dicembre 2016 per coloro che hanno la residenza legale o operativa in 17 comuni del cratere; è prevista anche la proroga al 30 settembre 2017 della sospensione dei versamenti. Riguardo alle entrate tributarie per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2017, si stima un importo potenzialmente sospeso pari a circa 63,3 milioni di euro.

Tra le altre novità si ricorda **la possibilità di avere la cosiddetta "busta paga pesante" per tutti i lavoratori dipendenti fino al dicembre 2017; l'allargamento della sospensione dei pagamenti oltre che ai tributi e alle bollette di energia elettrica, acqua e gas anche a canone Rai, bolletta telefonica e polizze assicurative, oltre a modalità di accesso più facili all'anticipo di quote del fondo pensione.**

PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE N. 189 DEL 17 OTTOBRE 2016

[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE DECRETO LEGGE N. 205 DEL 11 NOVEMBRE 2016

[CLICCA QUI](#)

MATERIALI INNOVATIVI PER UNA NUOVA EDILIZIA GREEN



Il Rapporto dell'*Osservatorio Recycle*, realizzato in collaborazione con Ecopneus, raccoglie in 100 schede altrettanti esempi di materiali e interventi green già realizzati in edilizia, settore che può avere un impatto fondamentale nella rivoluzione dell'economia circolare.

Sempre di più nel mondo edile è possibile ridurre l'impatto sull'ambiente grazie al riciclo, utilizzare materiali sani, sperimentare e creare innovazioni in grado di dare lavoro specializzato e assicurare opportunità per le imprese.

Obiettivo dell'Osservatorio è informare gli addetti ai lavori e i cittadini sull'importanza della green building legata anche alla salubrità dei diversi materiali e alla loro capacità di contribuire a una gestione sempre più efficiente dei cicli dell'energia e dell'acqua e di altre risorse naturali.

Un obiettivo imprescindibile è inoltre quello di assicurare che il processo edilizio virtuoso produca risultati trasparenti e confrontabili tra i diversi prodotti; l'economia circolare nel settore delle costruzioni potrà davvero crescere quanto più saranno chiare le quantità di materiali utilizzate nei cantieri per le diverse filiere e nelle diverse fasi di costruzione e smaltimento.



L'Europa a questo proposito ha varato direttive precise, come la 31/2010 che rispetto all'energia individua una chiara traiettoria di cambiamento per il settore delle costruzioni.

Dal **1° gennaio 2019** infatti **tutti i nuovi edifici pubblici dell'Unione Europea e dal 1° gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno essere "near zero energy"**, ossia assicurare prestazioni di rendimento tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento ed il raffrescamento oppure dovranno soddisfarli attraverso l'apporto di fonti rinnovabili.

PER SCARICARE IL RAPPORTO
[CICCA QUI](#)

REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO: SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL TESTO DEFINITIVO CON GLI ALLEGATI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 l'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, per l'adozione dello schema di Regolamento. In particolare è stato pubblicato:

- **schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1)**
- **documento con le definizioni uniformi (Allegato A)**
- **tabella con la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B)**



Entro il termine di **180 giorni** dall'adozione dell'Intesa, **le Regioni provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi.** Le Regioni possono specificare e/o semplificare l'indice proposto e dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

Sono stabiliti i metodi, le procedure e i tempi (non superiori a 180 giorni) da seguire per l'adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell'adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

Entro il termine stabilito dalla Regioni, e comunque **non oltre 180 giorni** decorrenti dal medesimo atto di recepimento, **i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.**

Se i Comuni non adeguano i regolamenti entro il termine stabilito, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

PER SCARICARE IL TESTO NORMATIVO E GLI ALLEGATI
[CICCA QUI](#)



DIFESA DELLE COSTE DAI FENOMENI DI EROSIONE: LINEE GUIDA NAZIONALI

Sono state pubblicate le linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici che forniscono un quadro d'insieme del fenomeno e mettono a sistema una serie di esperienze e buone pratiche sviluppate negli ultimi decenni.

Il manuale è stato elaborato ad opera del Tavolo nazionale sull'erosione costiera istituito da un protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e da tutte e 15 regioni rivierasche italiane. Le Linee guida illustrano il fenomeno tenendo conto delle concause e delle possibili azioni di adattamento o prevenzione anche in relazione agli effetti attesi dei cambiamenti climatici a medio e lungo termine. Le indicazioni proposte potranno essere valutate in relazione alle caratteristiche delle realtà locali nel rispetto degli aspetti fisico-ambientali del territorio.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA
[CLICCA QUI](#)

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI



Breve vademecum in merito all'obbligo per i proprietari di immobili rurali censiti al Catasto terreni, di registrarli al Catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA. Fonti normative dell'obbligo, conseguenze dell'inadempimento, sanzioni e ravvedimento operoso, modalità pratiche.

OBLIGO DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI

Il comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (convertito in legge dalla L. 214/2011) **obbliga i proprietari/comproprietari di fabbricati rurali ancora censiti al Catasto terreni, a registrare gli stessi al Catasto fabbricati tramite la procedura DOCFA.**

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, comma 3, de. D.M. 02/01/1998, n. 28) a meno che non presentino una ordinaria ed autonoma suscettibilità reddituale, ovvero i seguenti immobili:

- ✓ **manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²;**
- ✓ **serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;**
- ✓ **vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;**
- ✓ **manufatti isolati privi di copertura;**



- ✓ **tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³;**
- ✓ **manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.**

CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Il successivo comma 14-quater dell'art. 13 del D.L. 201/2011 disciplina le conseguenze dell'eventuale inottemperanza all'obbligo di dichiarazione, stabilendo che in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono - con oneri a carico dell'interessato - all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il menzionato art. 13, comma 14-quater, del D.l. 201/2011 prevede che in questi casi si applicano le sanzioni previste dagli artt. 20 e 28 del R.D.l. 13/04/1939, n. 652, i quali dispongono rispettivamente

- ✓ **l'obbligo di denuncia delle variazioni nello stato e nel possesso degli immobili che implicano mutazioni rilevanti a fini catastali**
- ✓ **l'obbligo di accatastamento dei fabbricati nuovi e di denuncia dei fabbricati non più esenti da tributi immobiliari, nulla disponendo in materia di sanzioni.**

La norma sembrerebbe dunque più opportunamente riferibile alle sanzioni previste dalla legge per l'inottemperanza agli obblighi di dichiarazione o variazione. Pertanto gli importi minimo e massimo sono fissati come segue:

- ✓ **minimo da 258 a 1.032 Euro;**
- ✓ **massimo da 2.066 a 8.264,00 Euro.**

Peraltro il contribuente può in ogni caso accedere al "Ravvedimento operoso". Per la violazione della norma in oggetto è prevista la riduzione della sanzione ad 1/6 del minimo, e pertanto a 172 Euro.

Poiché la scadenza dell'obbligo in questione era prevista al 30/09/2012, si applica la fattispecie di cui alla lettera b-ter) dell'art. 13, comma 1, del D. Leg.vo 472/1997, relativa alle violazioni sanate oltre due anni dall'omissione o dall'errore, e che prevede appunto la riduzione delle sanzioni ad 1/6 del minimo.

MODALITÀ PRATICHE PER L'ACCATAMENTO

Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità (per il cui eventuale riconoscimento si applicano le disposizioni richiamate art. 9 del D.l. n. 557/1993) in capo ai fabbricati rurali, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Inoltre, la Circolare dell'Agenzia del territorio 07/08/2012, n. 2/T reca alcune precisazioni e specifiche di carattere tecnico in ordine alla necessità di presentare previamente l'atto di aggiornamento del Catasto Terreni (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 "Enti urbani e promiscui", alla



relazione tecnica allegata all'atto di aggiornamento cartografico e alla successiva dichiarazione DOCFA, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale.

LE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2016 IN UNA ANALISI DELL'ISI



L'ISI (**Ingegneria sismica italiana**) ha, recentemente, pubblicato un documento in cui vengono presentate le novità relative alla revisione delle **norme tecniche** riferendosi alla versione nota a fine settembre 2016, con particolare attenzione alle differenze rispetto alla norma attualmente in vigore (NTC 2008).



Nella relazione illustrativa al Decreto di Approvazione e Revisione si fa anche riferimento alla Circolare Applicativa, la cui pubblicazione è attesa in parallelo alle NTC.

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni ed i relativi aggiornamenti entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia per alcune tipologie di interventi già in itinere sarà previsto un periodo transitorio, nel quale continueranno a valere le NTC 2008. Nel documento predisposto dall'Ingegneria sismica italiana viene osservato che, per quanto riguarda i principi fondamentali, rispetto alle NTC 2008, le NTC 2016 presentano un quadro più dettagliato dei principi da rispettare, ponendo attenzione anche alla "sicurezza antincendio" e alla "durabilità", in sintonia, per altro, con quanto richiamato negli Eurocodici.

Nelle NTC 2016 è stata, poi, effettuata una definizione più puntuale dei carichi in funzione della categoria e dell'ambiente della costruzione e sono stati maggiorati in modo significativo i carichi orizzontali (del tipo Hk).

PER SCARICARE IL DOCUMENTO
[CLICCA QUI](#)

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO: LO SCHEMA DI DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE

Lo schema di decreto è volto ad approvare il Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero (PANZEB), in attuazione dell'art. 4-bis, comma 2, del D. l. n. 192/2005, che ha recepito la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, come modificato dal D. l. n. 63/2013 diretto a recepire la direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica dell'edilizia (cosiddetta "Direttiva EPBD").



La Direttiva 2010/31/UE ha stabilito che, **al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a partire dal 31/12/2018 tutti gli edifici di nuova costruzione occupati o di proprietà degli enti pubblici siano ad energia quasi zero e che entro il 31/12/2020 lo stesso principio sia applicato a tutti gli edifici europei di nuova costruzione.**

Al fine di adempiere al suddetto obbligo, l'art. 4-bis del D. l. n. 192/2005 ha previsto la definizione del **PANZEB** e al comma 3 è stato stabilito che: "Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;**
- b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;**
- c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;**
- d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.**

I CONTENUTI DEL "PANZEB"

Il Piano d'azione è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto dall'ENEA, l'RSE e il CTI, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico.

Innanzitutto viene **chiarito il significato di NZEB** (Near Zero Energy Building - Edificio a energia quasi zero), **ossia ogni edificio, di nuova costruzione o esistente, che risponderà ai requisiti tecnici indicati nel paragrafo 2.1 del Piano stesso**, tra i quali si segnalano:

- ✓ **maggiore isolamento termico dell'involucro edilizio;**
- ✓ **impianti termici progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda, il riscaldamento e il raffrescamento.**

Il PANZEB prevede, inoltre, una valutazione dell'indice di prestazione energetica per alcuni edifici aventi diversa tipologia edilizia, destinazione d'uso e zona climatica e analizza i sovra costi di investimento, sia per gli edifici nuovi che per quelli.

PER SCARICARE LA BOZZA DEL DECRETO

[Clicca qui](#)



LEGGE DI BILANCIO 2017, LE ANTICIPAZIONI IN ATTESA DEL TESTO DEFINITIVO

Procede a ritmo serrato il cammino parlamentare della legge di Stabilità 2017. Dopo l'approvazione della Commissione Bilancio della Camera, si prevede una pausa dei lavori in vista del referendum del 4 dicembre, per poi iniziare il passaggio in Senato. Alcune anticipazioni, in attesa di conoscere il testo definitivo:



PROROGA ECOBONUS 65% - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

PROROGA E POTENZIAMENTO ECOBONUS PER INTERVENTI NEI CONDOMINI - Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali - o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio - la misura della detrazione al 65% è invece prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è in questi casi ulteriormente aumentata al 70% nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio ed al 75% nel caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano almeno la qualità media prevista dal D.M. 26/06/2016 "Requisiti minimi", come asseverata da professionista abilitato con l'Attestato di prestazione energetica.

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI 50% - Proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni).

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE - Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, viene prevista una detrazione del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta



pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura potenziata del 70% della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%.

BONUS PER ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE IN CONDOMINI- Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75% (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85% (passaggio di due classi).

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI - Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 Euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

RIDUZIONE DEL CANONE RAI - È prevista la diminuzione da 100 a 90 Euro dell'importo del canone RAI per uso privato per l'anno 2017.

ESONERO CONTRIBUTIVO STUDENTI UNIVERSITARI - Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali devono corrispondere un contributo onnicomprensivo annuale per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.

L'importo del contributo è stabilito da ciascuna università statale e ne sono esonerati gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", "ISEE", inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;
- d) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi



Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

BORSE NAZIONALI PER IL MERITO E LA MOBILITÀ - Per quanto riguarda le borse nazionali per il merito e la mobilità, è stato previsto che siano bandite almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi. Le borse sono finalizzate a favorire l'immatricolazione e la frequenza a:

- corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali,
- corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Sono ammessi a partecipare al bando gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, e che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) l' "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), alla data di emanazione del bando inferiore o eguale a 20.000 euro;
- b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, sono tutte eguali o superiori a 8/10;
- c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, "INVALSI", relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

I candidati ammessi a partecipare al bando sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno, e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate:

La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione ad un corso di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, o ad un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste.

La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le borse di studio sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:

- a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
- b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30.

EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - Nell'ambito delle erogazioni liberali detraibili al 19% ai fini IRPEF da quest'anno sono comprese comprendendo anche quelle destinate agli Istituti Tecnici Superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

PREMIO ALLA NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE AVVOLTORE - In tema di politiche attive per la natalità, vengono prorogate due nuove misure:



- **bonus maternità:** viene istituito un premio per ogni nascita di importo pari a 800 euro, erogato dall'INPS su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza.
- **conferma del congedo obbligatorio retribuito di 2 giorni per il padre** lavoratore dipendente, con indennità giornaliera erogata dall'INPS pari a 100% della retribuzione.

FONDO SOSTEGNO ALI A NATALITÀ - È stato istituito Fondo di sostegno alla natalità per favorire l'accesso al credito per le famiglie con figli attraverso garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Sarà un decreto ministeriale a stabilirne i criteri e le modalità di funzionamento.

BUONO NIDO E VOUCHER BABY SITTING -ASILI NIDO - È stato previsto un nuovo bonus pari a 1000 euro annui per ogni nuovo nato dal 1.1.2016, destinato a pagare rette di asili nido pubblici o privati, per i primi tre anni di vita del bambino.

Viene finanziato ancora per il 2017 -2018 anche il voucher baby sitting, introdotto dalla l. 92-2012 , di 600 euro mensili ,da fruire in alternativa al congedo parentale facoltativo, fino a un massimo di sei mesi. Il voucher baby sitting /asili nido vale anche per le lavoratrici autonome e imprenditrici.

Queste due misure non sono cumulabili fra loro.

SCUOLE E MATERNE E PARITARIE - Per le famiglie è previsto un aumento della spesa detraibile delle rette di frequenza di scuole paritarie di ogni ordine, che passano a

- 640 euro per l'anno 2016
- 750 euro per l'anno 2017
- 800 euro a partire dall'anno 2018

BONUS CULTURA DICHIOTTENNI - Viene prorogato il bonus di 500 euro ai giovani che compiono 18 anni nell'anno 2017 , da investire in attività culturali con le stesse modalità e requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016.

NOVITA' NELLA LEGGE DI BILANCIO 2017: PENSIONE PROFESSIONISTI, CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI



Un'importante novità introdotta da un emendamento alla legge di bilancio 2017 **riguarda la possibilità di sommare gratuitamente i contributi, anche per coloro che hanno dei versamenti nelle casse professionali** . Grazie a questa



nuova possibilità, nei prossimi 3 anni potranno pensionarsi tra i 34.000 e i 35.000 professionisti in più, poiché raggiungeranno prima il diritto a pensione.

Come funziona il cumulo gratuito e che cosa cambia con l'ampliamento di questo strumento ad opera della legge di bilancio.



Il cumulo gratuito non è uno strumento completamente nuovo: è stato istituito, difatti, dalla legge di stabilità 2013, ma con opportunità notevolmente più limitate rispetto al nuovo cumulo 2017.

Il cumulo consiste nella possibilità di sommare i contributi versati in casse previdenziali diverse ai fini del diritto alla pensione, mentre ai fini della misura della pensione ogni cassa liquida esclusivamente il trattamento maturato presso la gestione stessa.

In parole semplici, i contributi sono sommati solo per raggiungere una determinata anzianità contributiva: ad esempio, se possiedo 66 anni e 7 mesi di età, 10 anni di contributi versati all'Inps e 10 anni all'Inpdap e non voglio ricongiungerli in un'unica cassa, perché la ricongiunzione è onerosa, senza il cumulo non potrei andare in pensione, perché per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni di contributi. Utilizzando il cumulo, però, raggiungo i 20 anni di anzianità contributiva richiesti e posso andare in pensione: l'Inps liquiderà la sua quota di pensione e lo stesso farà l'Inpdap.

Con l'attuale cumulo, però, si possono sommare i contributi solo per ottenere la pensione di vecchiaia e non quella anticipata; inoltre, l'istituto non si può utilizzare se si raggiunge un autonomo diritto a pensione presso una qualsiasi delle gestioni previdenziali e le casse professionali sono escluse.

Cumulo e calcolo della pensione

Il calcolo della pensione con il cumulo non è effettuato per forza con il sistema contributivo, come avviene per la totalizzazione: ecco perché il cumulo viene chiamato anche totalizzazione retributiva.

Il calcolo è effettuato secondo l'anzianità contributiva complessiva (cioè contando tutte le casse) dell'interessato, ma ogni cassa liquida la quota di propria competenza. In particolare il calcolo è:

retributivo sino al 31 dicembre 2011 per chi possiede oltre 18 anni di contributi (considerando tutte le casse) al 31 dicembre 1995, poi contributivo;

retributivo sino al 31 dicembre 1995 per chi possiede meno di 18 anni di contributi (considerando tutte le casse) al 31 dicembre 1995, poi contributivo: si tratta del calcolo misto;

esclusivamente contributivo, per chi non possiede contributi anteriori al 1996.

Cumulo gratuito 2017

Dal 2017, il cumulo interesserà tutte le casse, comprese le gestioni previdenziali dei liberi professionisti e servirà anche per ottenere la pensione anticipata. In particolare, il cumulo servirà per raggiungere:

- ✓ **la pensione anticipata;**
- ✓ **la pensione di vecchiaia;**
- ✓ **la pensione d'inabilità;**
- ✓ **la pensione ai superstiti.**

I requisiti da applicare, per accedere alla pensione sommando i contributi di fondi diversi, sono quelli di vecchiaia o anzianità contributiva più elevati tra i requisiti di tutti gli ordinamenti che disciplinano le singole gestioni.

Cumulo gratuito e ricongiunzione

Naturalmente il cumulo gratuito risulta molto più conveniente della ricongiunzione (che consiste nella possibilità di riunire tutti i contributi in un solo fondo, ma a titolo oneroso), in quanto consente di sommare tutti i contributi, di tutte le casse, senza operare il ricalcolo contributivo, notevolmente penalizzante e senza pagare alcun costo.



Pertanto, per coloro che hanno già richiesto la ricongiunzione e hanno una rateazione in corso, la legge di bilancio 2017 prevede la possibilità di revocarla, con la restituzione di quanto versato. In base al nuovo emendamento, che consente il cumulo anche nelle casse professionali, dovrà però essere chiarito se la possibilità è valida anche per le gestioni private o soltanto per quelle facenti capo all'Inps.

ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO

Con la Circolare del **18 novembre 2016 n. 43/E**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione prevista per l'acquisto di autorimesse e posti auto di pertinenza a immobili residenziali, è ammessa anche se il pagamento delle spese non è stato disposto mediante bonifico, o se invece il bonifico è stato effettuato in modo non corretto.

Questo solo a determinate condizioni, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box rilasciata dal venditore, il venditore stesso deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.



PER SCARICARE LA CIRCOLARE
[CLICCA QUI](#)

BONIFICA AMIANTO: INCENTIVI FISCALI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Sulla **Gazzetta ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016** è stato pubblicato il **Decreto 15 giugno 2016** del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare recante *"Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto"*. **Il Credito d'Imposta verrà concesso solo per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto, non per il semplice incapsulamento o confinamento.** Saranno finanziati solo gli interventi conclusi, quelli di cui l'impresa può comprovare i pagamenti effettuati e l'avvenuto smaltimento in discarica dell'amianto entro il 31 dicembre 2016.

Le imprese potranno presentare le domande, tramite il portale web accessibile dalla [home page del Ministero dell'Ambiente](#). Il credito d'imposta verrà riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute, previa verifica dell'ammissibilità dei requisiti a cura del Ministero dell'Ambiente, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dell'ammontare delle risorse disponibili. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero comunicherà alle imprese il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione.

L'art.56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha introdotto il credito d'imposta a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica da amianto su beni e strutture



produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il Decreto Ministeriale ha definito le modalità attuative dell'agevolazione possibile per:

- interventi relativi a beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, realizzati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi aventi come oggetto la rimozione e smaltimento di amianto e non l'incapsulamento o confinamento;
- interventi di importo unitario minimo pari a 20mila euro per singola impresa unica;
- interventi conclusi al momento della presentazione della domanda e per i quali siano state emesse le corrispondenti fatture, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016;
- interventi inseriti in apposito Piano di lavoro, redatto ai sensi dell'art. 256 del D. lgs. 81/2008 e s. m. e i., relativo ad intervento di bonifica unitariamente considerato per l'unità produttiva di riferimento;
- interventi per i quali sia stata effettuata comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al Piano di lavoro alla ASL competente e che questa li abbia approvati secondo le modalità previste.

Per presentare la domanda occorre registrarsi ed acquisire le credenziali per poter accedere all'area riservata. Per garantire la massima trasparenza e la maggiore comprensione possibile del modulo di presentazione delle istanze, sono inoltre già disponibili le linee guida alla predisposizione delle domande e le FAQ, ed è attivo un call center dedicato ai numeri di telefono 06/76291257 - 06/76291258 - 06/76291463.

Nella singola domanda occorre indicare:

- ✓ il costo complessivo degli interventi;
- ✓ l'ammontare delle singole spese;
- ✓ l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

È inoltre necessario dichiarare che l'impresa non sta usufruendo, in relazione alle medesime voci di spesa, di altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

E' necessario allegare:

- ✓ il piano di lavoro del progetto di bonifica presentato all'Asl competente;
- ✓ la comunicazione di ultimazione dei lavori inviata all'Asl competente, comprensiva della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinanti, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da Asl;
- ✓ l'attestazione delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'Albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;



- ✓ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti. Entro 90 giorni dall’invio della domanda, il Ministero competente comunica il riconoscimento o il diniego del beneficio.

Nell’ipotesi di riconoscimento, il credito di imposta deve essere ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo, da indicare all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Si evidenzia che il bonus, pari al 50 per cento delle spese sostenute, può essere richiesto dai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2016, interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, “sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati”, di:

- ✓ lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- ✓ tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- ✓ sistemi di coibentazione industriale in amianto.

La Commissione Ambiente della Camera ha approvato un emendamento alla legge di Stabilità 2017 che prevede l’estensione dell’ecobonus del 65% per la riqualificazione energetica dei condomini agli interventi che riguardano la bonifica dell’amianto, a patto che gli interventi siano realizzati in un progetto complessivo volto al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio. La proposta prevede che l’ecobonus del 65% venga applicato, per un importo massimo di 100.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Nella legge di stabilità anche l’inserimento del bonus del 50% per la bonifica dell’amianto nei fabbricati rurali che non siano adibiti ad uso abitativo, compresi i rimessaggi e i ricoveri connessi all’attività agricola. In questo caso la detrazione fiscale viene applicata nel periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 fino a un valore massimo di detrazione di 100.000 euro, 20.000 euro per fondo rustico all’anno ed è suddivisa in 5 quote annuali. Per una definizione degli ecobonus, occorrerà aspettare l’approvazione definitiva della norma.

DDL PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO

L’aula del Senato ha approvato il 03 novembre scorso il DDL n. 2233, che si propone di introdurre misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il provvedimento passa pertanto alla Camera.

I contenuti di maggiore rilevanza del provvedimento:

STIPULA DEL CONTRATTO CON IL CLIENTE - Si prevede espressamente l’estensione delle norme sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali anche ai casi in cui siano coinvolti liberi professionisti (in merito



alla disciplina attualmente vigente si rimanda all'articolo "La disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali a partire dal 2013").

La proposta di legge prevede poi che sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento.

Inoltre si qualifica come "abusivo" il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

ABUSO DELLO STATO DI DIPENDENZA ECONOMICA - Si prevede di estendere ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di tutela di cui all'art. 9 della l. 18/06/1998, n. 192, relativa all'abuso, da parte di una o più imprese, dello "stato di dipendenza economica" (dalla medesima o dalle medesime) nel quale si trova un'impresa cliente o fornitrice. Secondo la disciplina in oggetto, lo "stato di dipendenza economica" è costituito dalla situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nel rapporto contrattuale, un "eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi"; la dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. In base a quest'ultima disciplina, il patto attraverso il quale si concreti l'abuso è nullo ed il giudice ordinario è competente per le relative azioni (di nullità, inhibitorie e per il risarcimento dei danni); l'abuso "può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto".

DIRITTI SU APPORTI ORIGINALI ED INVENZIONI - Il testo prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Per il lavoratore autonomo viene in pratica codificato espressamente ciò che poteva già considerarsi applicabile, mentre per i lavoratori dipendenti, i diritti di utilizzazione economica in oggetto spettano invece al datore di lavoro, sempre che gli apporti originali e le invenzioni siano state fatte nell'esecuzione del contratto di lavoro.

ESCLUSIONE DAL REDDITO DELLE SPESE PER L'ESECUZIONE DEGLI INCARICHI - Si prevede, con decorrenza già dal 2016, che sono escluse dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo (e, di conseguenza, dal montante contributivo previdenziale):

- tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente (ivi comprese pertanto - come già previsto a legislazione attualmente vigente - tutte le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande acquistate, e sempre sostenute direttamente da parte del committente);
- le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per l'esecuzione di un incarico, anche se sostenute dal lavoratore autonomo, purché addebitate analiticamente in capo al committente].

DEDUCIBILITÀ SPESE PER LA FORMAZIONE E ASSICURAZIONE CONTRO MANCATO PAGAMENTO - Il DDL si propone di sostituire l'attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese



inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi.

Il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a "convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale", incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare. La disciplina sostitutiva proposta ammette invece:

- **l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché delle spese di iscrizione a convegni e congressi (rispetto alla norma vigente, tra l'altro, si esclude la deducibilità delle spese di viaggio e di soggiorno o comunque delle spese di partecipazione diverse dall'iscrizione);**
- **l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità", mirati a "sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro" ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro;**
- **l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.**

ESTENSIONE ACCESSO AI FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Si prevede l'estensione a tutti i lavoratori autonomi - sopprimendo, peraltro, ogni limite temporale - del principio di equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei.

Si rammenta che in base alla norma attualmente vigente (art. 1, comma 821, della l. 208/2015, oggetto di abrogazione da parte della proposta di legge), il principio di equiparazione alle piccole e medie imprese concerne, con riferimento ai piani operativi finanziati con i fondi strutturali europei inerenti al periodo 2014-2020, i "liberi professionisti", "espressamente individuati dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020".

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI STUDI PROFESSIONALI - Si prevede l'emanazione di un futuro decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, in base ai seguenti principi:

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni;
- determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

PARTECIPAZIONE AD APPALTI - Si prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche.



Inoltre si prevede di riconoscere ai soggetti che svolgano attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati:

- di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti, del D.l. 5/2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;
- di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'art. 48 del D. l. eg.vo 50/2016.

TUTELA IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA - Si prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro - con sospensione del medesimo e senza diritto al corrispettivo - per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio.

Si prevede poi il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione. La norma in questione, se approvata, dovrebbe applicarsi anche alle forme di previdenza obbligatorie gestite da persone giuridiche di diritto privato (es. Cipag).

CEDOLARE SECCA PER IL 2016

La cedolare secca è una tassazione dei redditi alternativa all'irpef, opzionale per i contribuenti che concedono in locazione immobili ad uso abitativo. Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo RB 12.

In particolare, **l'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo RB11 campo 3 "Totale imposta cedolare secca" supera 51,65 Euro, in tal caso è pari al 95% del suo ammontare.** In caso contrario non è dovuto alcun acconto.

Pertanto, se l'importo indicato al rigo RB 11 è maggiore di 51,65:

- **l'importo è dovuto in unica soluzione se inferiore ad Euro 257,52;**
- **l'importo è dovuto in due rate se pari o superiore ad Euro 257,52.**

In questo caso:

- **la prima rata andava versata nella misura del 40%, entro il 16.6/16.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40%;**
- **la seconda rata va versata entro il 30.11.2016 nella misura del 60%.**



l'aliquota della cedolare secca è del 21% per i contratti ordinari e del 10% per i contratti a canone concordato. La facoltà di optare per questo regime riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Le persone fisiche che decidono di applicare dal 2016 la cedolare secca al reddito di locazione degli immobili abitativi non sono tenute al versamento dell'acconto 2016 per la cedolare in quanto per il primo anno di applicazione della cedolare non occorre versare gli acconti durante l'anno.

Quindi:

nel 2016: non è necessario nessun acconto

dal 2017: sarà necessario corrispondere gli acconti della cedolare.

Si ricorda che i termini di versamento che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Se il contribuente prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.

ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO: ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha redatto il **Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali.**

Il Manuale delle procedure per gli studi professionali, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, costituisce un esempio per strutturare le procedure del proprio studio, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di una propria società di servizi.

Il documento si articola in otto sezioni, a partire dalla procedura per la gestione dell'incarico professionale, con l'individuazione dei compiti e delle responsabilità. Si passa poi alla procedura per la formazione, alla procedura per la valutazione del rischio, per la conservazione e la registrazione dei dati, per la segnalazione di operazioni sospette, per il monitoraggio e la comunicazione al Mef delle infrazioni all'utilizzo del denaro contante, per il controllo costante e si conclude con l'analisi della procedura per il controllo interno.

Il manuale prende le mosse dall'incarico professionale, specificando le modalità attraverso le quali si sviluppa l'adeguata verifica della clientela, ovvero:

1. identificazione del cliente;
2. identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
3. ottenimento di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale;





4. controllo costante nel corso della prestazione professionale.

In particolare l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, sottolinea il documento, è svolta al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Pertanto il professionista deve acquisire le informazioni necessarie al corretto adempimento dell'obbligo prima di eseguire la prestazione o l'operazione richiesta. Momento fondamentale resta comunque il conferimento dell'incarico professionale dal cliente, verbalmente o per iscritto. Il manuale consiglia la forma scritta, pur non essendo obbligatoria, e in particolare che lo studio adotti in via sistematica un format da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale, fissando al contempo una datazione precisa della stipula.

Ad ogni modo, gli elementi fondamentali del mandato sono:

5. oggetto e complessità dell'incarico;
6. decorrenza e durata dell'incarico;
7. compensi e rimborsi spese.

Sono utili anche clausole contrattuali da riferirsi a :

8. obblighi del professionista;
9. obblighi del cliente;
10. recesso;
11. mediazione/arbitrato in caso di controversia.

È necessario richiamare inoltre:

12. l'adozione degli obblighi antiriciclaggio da parte del professionista;
13. l'informativa al cliente sul trattamento dei dati in materia di normativa sulla privacy (D.l gs. 196/2003).

Il mandato scritto, si legge nel manuale, è fonte di elementi rilevanti anche ai fini antiriciclaggio, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

14. l'oggetto (e quindi la tipologia) della prestazione;
15. la data della stipula del contratto e la sua decorrenza;
16. il nominativo del professionista di riferimento (soprattutto nel caso di studio con più professionisti).

**PER CONSULTARE I VADEMECUM
CI ICCA QUI**

NUOVE MISURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI TELEMATICI: OCCORRE AGGIORNARE I BROWSER

L'Agenzia delle Entrate ha informato che dal prossimo **1 dicembre**, in previsione dell'accesso ai servizi telematici anche tramite Spid (il nuovo Sistema pubblico di Identità digitale), rafforzerà le regole di sicurezza per innalzare il livello di protezione dei server esposti su internet e garantire connessioni sempre più affidabili.

Queste misure sono in linea con le istruzioni tecniche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid). **Agli utenti registrati ad Entratel e Fisconline che utilizzano una tecnologia particolarmente**



datata e obsoleta, sarà quindi richiesto di utilizzare versioni più aggiornate del browser di navigazione, in grado di assicurare livelli di sicurezza più elevati.

Una volta effettuato l'accesso ai servizi telematici, il sistema verificherà automaticamente il browser utilizzato e solo se necessario sarà chiesto all'utente di effettuare l'aggiornamento a versioni più recenti, seguendo le istruzioni che appariranno a video.

FISCO EQUITALIA: SERVIZIO "SMS - SE MI SCORDO"



E' partito il servizio "**SMS - Se Mi Scordo**" di Equitalia. Messaggi sul cellulare o posta elettronica per preannunciare una cartella, per ricordare a chi sta pagando a rate che ne manca soltanto una per decadere, ma anche segnalare che il pagamento delle rate non risulta regolare. Se Mi Scordo può essere attivato sia rivolgendosi ad uno dei 202 sportelli della società di riscossione, che sul portale www.gruppoequitalia.it. Nel primo caso è necessario compilare un semplice modulo in cui, oltre ai tradizionali dati personali e al codice fiscale, si deve scegliere se indicare il proprio numero di cellulare oppure la email su cui ricevere comunicazioni da parte di

Equitalia. Per attivarlo dal sito del Gruppo è necessario avere le credenziali e quindi accedere nell'area riservata e seguire le indicazioni per registrarsi.

I e comunicazioni, ad oggi, previste da 'Se Mi Scordo' sono di **tre tipologie**:

-**quando a Equitalia viene affidato un debito da riscuotere** da uno dei 6.700 enti e in particolare Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, e quindi Comuni (3.500), Province (86), Regioni (18), **Ordini professionali territoriali** (363), Aziende di trasporti (30) ed altri enti creditori;

-quando il contribuente che ha un piano di rateizzazione con Equitalia non ha pagato almeno la metà del numero massimo delle rate previste per decadere; quando manca soltanto una rata prima di decadere dal piano concordato.

SE MI SCORDO AILO SPORTELLI O. In uno dei 202 uffici di Equitalia **è possibile trovare il modulo per richiedere il servizio**. Gli sportelli Equitalia sono aperti dalle ore 8.15 alle ore 13.15, mentre quelli cosiddetti ad alta affluenza a Napoli, Torino, Milano e Roma fino alle 15,15.

SE MI SCORDO SUI SITO. Dopo essere entrati sul portale www.gruppoequitalia.it, è necessario accedere con le credenziali di accesso (SPID, Agenzia delle entrate, Inps e Carta Nazionale dei Servizi) all'area riservata. Cliccare quindi su "Se Mi Scordo", inserire il proprio numero di cellulare o l'indirizzo di posta elettronica. Confermare e salvare i dati dopo aver letto l'informativa sulla privacy. A quel punto il contribuente riceverà il codice di verifica con sms o mail a seconda della opzione che ha indicato. Cliccando nuovamente su "Se Mi Scordo" potrà rendere attivo il servizio. L'utente può decidere se attivare il servizio che anticipa la cartella oppure quello relativo agli avvisi sulle scadenze delle rate. "Se Mi Scordo" è un servizio puramente



informativo, non sostituisce in alcun modo la notifica di un atto e non ha quindi alcun valore né vincolo giuridico nel rapporto tra gli utenti ed Equitalia, e può essere revocato in qualsiasi momento.

EQUI INFO Un sms anticipa la cartella. Il contribuente che attiva il servizio "SMS - Se Mi Scordo" sarà avvisato quando a Equitalia è stata affidata dagli enti creditori la riscossione di una somma a suo carico, quindi prima della notifica della cartella vera e propria. Arriverà un messaggio o una email, con mittente "Equi Info" e il testo in cui si preannuncia che Equitalia è stata incaricata di riscuotere una somma, e quindi il messaggio inviato anticipa la notifica vera e propria. Chi vorrà, potrà anche verificare la propria situazione nell'area riservata del portale www.gruppoequitalia.it, richiedere assistenza rivolgendosi agli sportelli di Equitalia oppure chiamare il numero unico 060101 da telefono fisso o da cellulare.

Rate e scadenze sotto controllo. I contribuenti che hanno già una rateizzazione in corso con Equitalia saranno avvisati nel caso in cui non risulti pagata almeno la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza. Arriverà un messaggio o mail con mittente "Equi Info" e il testo che contiene anche il numero del piano di dilazione in cui si ricorda che le scadenze non risultano rispettate. Chi riceve questo messaggio può verificare nell'area riservata del portale <http://www.gruppoequitalia.it/> o presso gli sportelli della società.

Manca una rata. Infine, chi ha un piano di rateizzazione attivo sarà avvisato anche quando mancherà una sola rata prima della decadenza dal proprio piano di dilazione concordato con Equitalia. Arriverà un messaggio o mail con mittente "Equi Info" e il testo con cui si ricorda che il mancato pagamento di un'altra rata farà decadere il piano di rateizzazione.

IN ARRIVO I RIMBORSI IMU

Il Ministero delle Finanze con il decreto del 26 ottobre 2016 ha stabilito le modalità di restituzione ai contribuenti dell'IMU che erroneamente sono confluite nelle casse dello Stato e non dei comuni.

I rimborsi verranno accreditati tramite le coordinate bancarie comunicate dai cittadini. **Qualora quest'ultime non siano state segnalate il rimborso avverrà per importi non superiori a mille euro, in contanti presso gli uffici postali, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, per importi superiori a mille euro, con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.**

BONUS CULTURA PER DICIOTTENNI

Dal 3 Novembre 2016 è disponibile il cosiddetto "**bonus maggiorenni**" o "**bonus cultura**", 500 euro offerti dallo Stato ai ragazzi che hanno compiuto (o compiranno) 18 anni nel 2016, residenti in Italia, da utilizzare per attività culturali varie, dall'acquisto di libri e/o biglietti per cinema, teatro, concerti, alla visita di mostre, gallerie, parchi naturali, etc. Lo ha sancito un decreto che ha dato attuazione, in ritardo, ad una disposizione dell'ultima legge di Stabilità che ha stanziato per questa iniziativa 290 milioni di euro per il



2016. (i legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) art.1 commi 979/980 e Dpcm 15/9/2016 pubblicato sulla Gu del 17/10/2016 in vigore dal 1/11/2016). Il bonus è riservato ai residenti in Italia compresi gli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno. Il tipo di servizi fruibili dipenderà da quali e quanti enti locali ed esercenti -anche privati- aderiranno all'iniziativa, come i Comuni, per esempio, che potranno cogliere l'opportunità e fornire proposte ai giovani per l'utilizzo del bonus. **Questi soggetti possono iscriversi all'iniziativa entro Giugno 2017** quindi i servizi fruibili potranno cambiare ed aggiungersi via via.

EQUITALIA: ON LINE IL MODULO PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE



Equitalia ha reso nota la procedura per accedere alla definizione agevolata per la rottamazione delle cartelle del debito. Dopo la presentazione della domanda entro il **24 aprile 2017** (180 giorni dopo la pubblicazione del Dì sulla Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà al contribuente l'ammontare complessivo delle somme effettivamente dovute. La Definizione agevolata è prevista nell'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016 e si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015. Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente: presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1, oppure alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità alla casella elettronica della posta certificata della sezione Equitalia della propria zona, desumibile dal documento "Elenco Pec".

**IL MODELLO DA1 E L'ELENCO DELLE PEC DELLE AREE DI EQUITALIA POSSONO ESSERE SCARICATI
Cliccando QUI**

DALL'AGENZIA ENTRATE COMUNICAZIONI PER L'ADEMPIMENTO SPONTANEO SOGGETTI IVA

E' in arrivo una nuova tranches di comunicazioni da parte dall'Agenzia delle Entrate che invita i contribuenti che hanno ommesso di presentare la dichiarazione IVA o l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA, a regolarizzare la propria posizione.



Con il Provvedimento del **17 novembre 2016 l'Agenzia delle Entrate** indica le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati e saranno disponibili anche all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRAP E LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA

Le novità in materia di IRAP, seguono l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione in tema di soggettività passiva del tributo.

Già da tempo, la Cassazione (sentenza n. 3676/2007) aveva affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo sussiste tutte le volte in cui il contribuente:



- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (Cassazione n. 7291/2016).

Le casistiche più recenti

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione in materia.

Ammontare dei compensi percepiti	Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012 L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo	NO IRAP
Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi	Cassazione n. 20610/2016 Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione	NO IRAP



Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni	Cassazione n. 18730/2016 Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione	NO IRAP
Ammessa la presenza di un dipendente esecutivo	Cassazione SS.UU. n. 9451/2016 La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (tipico caso il medico o l'avvocato con la segretaria)	NO IRAP
Ingente valore di beni strumentali	Cassazione n. 17671/2016 Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l'assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell'attività.	NO IRAP
Presenza di collaboratore familiare (caso dubbio)	Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013 La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l'assoggettamento a Irap Cassazione n. 17429/2016 La presenza di collaboratore familiare determina l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive	Da verificare caso per caso
Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società	Cassazione n. 19327/2016 Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi Cassazione n. 3434/2012 Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell'apporto della struttura e si possano incorporare rispetto agli altri compensi	Da verificare caso per caso

RIMBORSO CANONE TV

Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, **possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante**

CANONE TV



addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l'apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016

PER SCARICARE IL MODELLO

CICCA QUI

Presentata l'istanza di rimborso, la verifica dei presupposti della richiesta è eseguita dallo Sportello abbonamenti Tv (S.A.T.) dell'Agenzia delle Entrate. In caso di buon esito della verifica, il rimborso è effettuato dall'impresa elettrica mediante accredito sulla prima fattura utile ovvero con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l'effettiva erogazione **entro 45 giorni dalla ricezione**, da parte delle imprese elettriche, delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate. Nell'ipotesi in cui il rimborso effettuato dall'impresa elettrica non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV.

DAL 1 DICEMBRE SPARISCE ENTRATEL

Dal 30 novembre il servizio Entratel non sarà più utilizzabile e verrà sostituito dal Desktop Telematico.

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la nuova applicazione Desktop Telematico sarà destinata ad accogliere le applicazioni distribuite dall'Agenzia ed installate dall'utente sulla propria postazione di lavoro. Il Desktop Telematico è già disponibile nella sezione Software - Desktop Telematico del sito web dei servizi telematici.

L'applicativo Entratel, sebbene non più supportato, potrà comunque essere ancora utilizzato per le seguenti funzionalità:

- **visualizzazione, controllo ed autenticazione dei file contenenti i documenti sino ad oggi gestiti, elaborazione**
- **visualizzazione delle ricevute relative ai documenti sino ad oggi gestiti.**

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO: MODALITÀ PER LE FATTURE CARTACEE

Il pagamento dell'imposta di bollo: modalità per le fatture cartacee

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta che colpisce i consumi, avente come presupposto l'esistenza di un atto, documento o registro, redatto in forma scritta.

Oggetto del tributo sono le fatture, le ricevute, le note e i conti, che rilevano dal punto di vista tributario (tariffa allegata al Dpr 642/1972). In alcune ipotesi (parte I della tariffa), il tributo è dovuto sin dall'origine, in altre (parte II della tariffa) in caso d'uso. Quest'ultimo caso ricorre quando i documenti sono presentati all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Il pagamento può essere effettuato secondo due diverse modalità:

- **tramite contrassegno telematico, da applicare sul documento ai fini dell'annullamento**



- **virtualmente, in maniera diversa a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati oppure informatici.**

Non sono generalmente soggetti al pagamento dell'imposta gli atti legislativi e quelli amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro consorzi.

L'imposta è generalmente applicata in misura fissa, anche se, in talune ipotesi, come per le cambiali, la stessa può essere applicata in maniera proporzionale al valore indicato nell'atto.

In linea generale, le operazioni fuori campo Iva, escluse o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, di importo superiore a 77,47 euro, scontano l'imposta di bollo per un importo pari a 2 euro sulle fatture, ricevute, note contabili e documenti simili.

Chi è obbligato

Il contrassegno deve essere apposto sulle fatture o ricevute dal soggetto che emette la fattura ovvero da colui che forma i documenti e, quindi, li consegna o li spedisce (risoluzione 444/E del 2008).

L'emittente ha facoltà di addebitare in rivalsa l'imposta al committente, come spesa anticipata in nome e per conto dello stesso (articolo 15 del Dpr 633/1972).

Sono, infatti, obbligati in solido per il pagamento dell'imposta, oltre che delle eventuali sanzioni, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti, registri non in regola, oppure li enunciano o li allegano ad atti o documenti.

Sono altresì solidalmente obbligati coloro che fanno uso di tali atti fin dall'origine, senza prima assoggettarli al bollo. È nullo ogni atto con cui si preveda l'onore dell'imposta a carico di solo una delle parti (articolo 23 del Dpr 642/1972).

Con quali modalità

Il contrassegno telematico adesivo può essere acquistato presso le rivendite di valori bollati. Deve, quindi, essere applicato sul documento e, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente allo stesso. Non è più necessario, come in passato, annullare la marca da bollo con un timbro o una sigla.

Come anticipato, la marca da bollo può però essere assolta, in determinati casi, anche virtualmente, in seguito a una domanda preventiva di autorizzazione da presentare presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.

In tale sede, sarà necessario indicare il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno, per i quali si richiede l'autorizzazione (articolo 15 del Dpr 642/1972).

Non è previsto alcun limite minimo in relazione all'importo del tributo da versare (circolare 16/E del 2015). Precedentemente, invece, l'autorizzazione veniva rilasciata solo in seguito alla verifica dei requisiti di idoneità del richiedente e solo nell'ipotesi in cui l'imposta calcolata in via presuntiva fosse superiore a 2.582,28 euro (pari a 5 milioni di vecchie lire).

L'ufficio, ricevuta la domanda, deve verificare i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo nonché l'entità dello stesso e la quantità di documenti.

Sulle fatture dei soggetti "abilitati" dovrà essere riportata in modo leggibile la dicitura **"imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972"**, oltre agli estremi dell'autorizzazione.

In seguito all'autorizzazione, l'ufficio liquiderà l'imposta in via provvisoria sulla base di quanto dichiarato, suddividendo l'importo totale in rate bimestrali uguali, da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.



La dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella stessa occorrerà indicare il numero e la tipologia degli atti e dei documenti emessi nel corso dell'anno precedente, distinti per voce, tariffa e altri elementi utili.

Quanto comunicato fungerà da base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per l'anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell'anno in corso. L'imposta definitiva, a credito o a debito, verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 con i codici tributo: 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l'acconto, 2508 per gli eventuali interessi (risoluzione 12/E del 2015). Le eventuali sanzioni dovranno invece essere versate con il codice 2507.

Le fatture inviate in formato pdf via mail, soggette all'imposta di bollo, non possono assolvere il tributo con l'F24. Queste fatture, infatti, anche se predisposte con l'ausilio di mezzi informatici, non possiedono i requisiti previsti dal Dm 17 giugno 2014 per essere considerate documenti informatici rilevanti ai fini fiscali. **Devono, perciò, essere assimilate a documenti cartacei e, pertanto, sarà necessario eseguire la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo tradizionale, con contrassegno telematico cartaceo o virtuale, con autorizzazione preventiva.**

FOTOVOLTAICO: È ATTIVITÀ CONNESSA SE L'IMPRESA È VERAMENTE AGRICOLA

Una società agricola, che nell'ambito della propria attività produce energia fotovoltaica, può esercitare l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali tale attività è ritenuta connessa ai fini fiscali, a condizione che fin dall'inizio del periodo d'imposta la stessa svolga esclusivamente attività agricola e abbia nella propria ragione o denominazione sociale indicato "società agricola". È la sintesi della risoluzione 98/E del 27 ottobre 2016.

L'istante è una società agricola (articolo 2 del Dlgs 99/2004), che nell'ambito della propria attività gestisce un impianto fotovoltaico producendo energia elettrica. Tale attività, fino al 2015, generava un volume d'affari superiore a quello proveniente da quella agricola principale, pertanto, la stessa società non la riteneva "connessa" sulla base dei parametri individuati dal ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali, riportate dall'Agenzia nella circolare 32/E del 2009.

A decorrere dal 2016, l'impresa afferma che il volume d'affari derivante dalla produzione di energia sarà inferiore a quello dell'attività agricola principale, conseguentemente chiede di sapere se, ai fini dell'esercizio dell'opzione per la tassazione del reddito su base catastale (articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006), possa considerare tale produzione un'attività agricola connessa, fin dall'inizio del periodo d'imposta, ovvero dal 1° gennaio 2016.

La società è dell'avviso che ciò sia possibile per tutto il 2016, pertanto, ritiene sussistenti i requisiti previsti dalla legge per esercitare l'opzione in argomento.

L'Agenzia, nel rendere il proprio parere ricorda, in primo luogo, che le società di persone, quelle a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come imprese agricole, ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 99/2004, se l'oggetto sociale prevede l'esercizio "esclusivo" delle attività di cui



all'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) e se la ragione o denominazione sociale contiene l'indicazione "società agricola". Precisando, altresì, che il requisito formale oggettivo, deve tuttavia trovare un riscontro nell'attività in concreto svolta dalle società agricole, così come precisato nella circolare 50/2010.

Ricorda, inoltre, che tra le attività agricole connesse è inclusa anche la produzione e cessione di energia fotovoltaica (articolo 1, comma 423, legge 266/2005). Infatti, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66/2015, **la produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata attività agricola connessa, in quanto svolta utilizzando una risorsa dell'azienda agricola: il fondo.**

Per l'esercizio dell'opzione, la risoluzione chiarisce, dunque, che una società agricola può esercitare l'opzione per la tassazione dei redditi su base catastale, indipendentemente dai limiti entro i quali le attività agricole sono tali ai fini fiscali e alle modalità di determinazione del reddito da utilizzare, a condizione che la stessa possieda fin dall'inizio del periodo d'imposta i requisiti soggettivo e oggettivo. Vale a dire l'indicazione di "società agricola" nella propria ragione o denominazione sociale e lo svolgimento esclusivo delle attività agricole (articolo 2135 del codice civile).

Nel caso rappresentato, quindi, l'Agenzia conclude affermando che la società istante può optare per la tassazione del reddito su base catastale, in quanto, fin dall'inizio dell'esercizio ha come oggetto sociale lo svolgimento esclusivo di attività agricole (tra cui rientra, come attività agricola connessa la produzione di energia fotovoltaica) e ha nella propria ragione sociale l'indicazione di "società agricola".

Di conseguenza, dopo l'esercizio dell'opzione, potrà assoggettare a tassazione catastale, il reddito derivante dall'attività agricola nell'ambito del quale rientra anche quello relativo alla produzione di energia fotovoltaica nel limite di 260mila kwh annui e determinare il reddito forfetariamente, applicando il coefficiente del 25 per cento, per la produzione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite. Il tutto nel presupposto che il volume d'affari proveniente dallo svolgimento dell'attività agricola principale risulti superiore a quello derivante dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i suddetti limiti.

Resta fermo che la determinazione del reddito derivante dalla produzione di energia eccedente il limite di 260.000 kWh annui, deve essere determinato analiticamente nel caso in cui non risultano soddisfatti i requisiti individuati nella circolare n. 32/E del 2009.

PROPRIETARIO UNICO E MUTUO COINTESTATO: CHIAREZZA SULLA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Per detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale del mutuatario stesso o di un suo familiare, è necessario che il beneficiario della detrazione coincida con il proprietario dell'unità immobiliare (paragrafo 2.3 della circolare 7/E del 2001). Pertanto, in caso di mutuo cointestato, la detrazione degli interessi passivi spetta esclusivamente al titolare dell'immobile acquistato, nei limiti della sua quota ossia in proporzione alla percentuale di intestazione del mutuo.



FATTURAZIONE TELEMATICA E TRASMISSIONE DEI DATI AL FISCO, OPZIONE ENTRO FINE ANNO



Chi vuole aderire già dal 2017 al regime opzionale previsto dal D.lgs n. 127/2015 dovrà fare richiesta all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro il prossimo 31 dicembre. A prevederlo è il **provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 del Direttore delle Entrate**, che stabilisce le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni

tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, D.lgs n. 127/2015. Le medesime regole tecniche potranno essere seguite anche per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture previsto dal recentissimo Decreto Fiscale (D.I. n. 193/2016); mentre chi sceglierà l'opzione sarà esonerato dall'adempimento previsto dal nuovo decreto legge.

L'opzione dovrà essere esercitata tramite i servizi telematici delle Entrate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare di inizio e per i quattro anni solari successivi. Per coloro che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.

Sono previsti alcuni benefici per chi aderisce: si potrà utilizzare il Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti (in tal modo le Entrate acquisiranno automaticamente i dati delle fatture e il contribuente potrà evitare l'adempimento di trasmissione) e, saranno ridotti di un anno i termini per gli accertamenti. Altro bonus riconosciuto per gli aderenti al regime è la nuova procedura accelerata di rimborso.

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[CLICCA QUI](#)

REGISTRI IMMOBILIARI - CONSERVAZIONE UNICAMENTE SU SUPPORTI INFORMATICI

I registri immobiliari, formati a partire dal 31 ottobre 2016, saranno conservati esclusivamente su supporti informatici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 20 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016.

Continua così la rivoluzione digitale dell'Agenzia delle Entrate. Dopo gli atti di aggiornamento catastale, l'Agenzia conserverà digitalmente anche i documenti di pubblicità immobiliare, quelli cioè che interessano, ad esempio, le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre formalità relative ai beni immobili. In particolare, la conservazione sostitutiva riguarda:



- Il registro generale d'ordine;
- I registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni;
- Il registro delle comunicazioni e le relative comunicazioni di cancellazione.

La conservazione informatica dei registri porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza e di efficienza della macchina amministrativa.

All'art. 1, comma 2 del provvedimento in questione viene anche previsto che con successivi provvedimenti le disposizioni potranno essere estese anche a registri immobiliari formati su supporti informatici in data antecedente.

PER SCARICARE IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
[CLICCA QUI](#)

INDICE ISTAT OTTOBRE 2016

Nel mese di ottobre 2016, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, **si attesta sul valore di 100,0**, rimanendo invariato rispetto al mese precedente e diminuendo dello 0,1 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente.

Di conseguenza, il coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 30 settembre 2016, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/10/2016 al 14/11/2016 è pari a 1,320093%.

L'Indice FOI è utilizzato prevalentemente per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto e per la rivalutazione dei canoni di locazione immobiliare.

CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

In seguito all'abrogazione parziale dell'articolo 24 della L. 392/1978, ad opera della L. 431/1998, nei contratti di locazione ad uso abitativo cosiddetti "liberi" (di cui all'art. 2, comma 1, della medesima L. 431/1998, di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni - i cosiddetti "4+4"), le modalità e la misura per definire l'aggiornamento del canone sono rimesse alla libera contrattazione tra le parti.

In linea generale, la maggior parte dei contratti prevede che l'aggiornamento avvenga di anno in anno, automaticamente (senza cioè che il locatore debba farne espressa richiesta al conduttore con lettera raccomandata, PEC o altra forma), necessità di richiesta con raccomandata o altro), in misura pari al 100% dell'incremento dell'indice Istat.

L'art. 14 della L. 392/1978, che prevede invece l'aggiornamento in misura pari al 75% dell'incremento dell'Indice Istat FOI rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, rimane il riferimento per i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Quanto infine alle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (la cui durata minima è stabilita dall'art. 27 della L. 392/1978), valgono per l'aggiornamento del canone le stesse considerazioni formulate a proposito dei contratti abitativi "liberi".





SENTENZE

L'INTERVENTO EDILIZIO È UNA RISTRUTTURAZIONE SOLO SE C'È PREESISTENTE CONSISTENZA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 44921 del 25 ottobre 2016



Per qualificare un intervento edilizio alla voce ristrutturazione edilizia, è assolutamente necessario accertarne - tramite riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili - la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio, quali volumetria, altezza, struttura complessiva.

Io ha ribadito la Cassazione, che con la sentenza in esame, è nuovamente intervenuta sulla possibilità di individuare un intervento edilizio come ristrutturazione.

Perché, quindi, l'intervento sia assoggettabile al regime semplificato e quindi a Scia, deve esistere - secondo i giudici supremi - "un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura", oppure serve "l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura".

Se manca anche uno solo di tali elementi, decade anche la possibilità di escludere, per l'intervento, il permesso di costruire (art. 30 del decreto legge 69/2013).

VIA LIBERA ALLA SOPRAELEVAZIONE SOLO SE LA NUOVA OPERA E L'INTERO EDIFICIO SONO IN GRADO DI RESISTERE A UN SISMA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23256 del 15 novembre 2016

Il condomino ha il diritto di sopraelevazione, ma nel rispetto delle leggi antisismiche, la cui inosservanza può essere vinta solo con la prova, incombente sul proprietario, che la struttura sottostante riesca a fronteggiare il rischio di terremoti". Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in merito alle condizioni di sopraelevazione in terrazza.



La suprema Corte ricorda inoltre che "L'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende una nozione diversa da quella più restrittiva di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente motivato."

IMPUGNAZIONE DI TITOLI EDILIZI ED INTERESSE E LEGITTIMAZIONE A RICORRERE

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n.4380 del 20 ottobre 2016

Sebbene l'art. 31 nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sia stato formalmente abrogato dall'art. 136, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001, **in ordine all'impugnazione dei titoli edilizi deve essere riconosciuta una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa.** Di conseguenza, è legittimato a impugnare il titolo edilizio ad altri rilasciato il soggetto in questa situazione che, dolendosi del mancato rispetto di una servitù di non edificazione gravante sul terreno della controparte e della perdita di valore di mercato dell'immobile di proprietà, censuri l'alterazione dello stato dei luoghi e la violazione dell'ordine urbanistico, indipendentemente dalla circostanza dell'aver fornito la prova che i lavori contestati abbiano provocato uno specifico danno e, in particolare, una diminuzione del valore economico dei beni, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione.

APERTURA DI PARETI FINESTRATE

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 44319 del 19 ottobre 2016



l'apertura di "pareti finestrate" sulla facciata di un edificio, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, integra il reato previsto dall'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di un **intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore", e per il quale, quindi, non è sufficiente la mera denuncia di inizio attività.**



LA PREDISPOSIZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI È CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO

Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n. 49840 del 24 novembre 2016

In tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne, come ad esempio nel caso di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia. In particolare, è configurabile il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, commesso mediante il mutamento abusivo, con opere, della destinazione d'uso di un immobile, quando viene effettuata la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia all'interno di un vano autorizzato come "vuoto tecnico", in quanto tale tipologia di intervento costituisce circostanza idonea per ritenere la destinazione abitativa dell'immobile. Inoltre, nel caso di modifica della destinazione d'uso realizzata mediante l'esecuzione di opere edili, il reato si consuma sin dall'inizio dei lavori, non essendo necessario attenderne il completamento.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE RIFERITA ALLA FASE PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n.4179 del 11 ottobre 2016

La normativa nazionale è conforme a quella comunitaria, nella parte in cui la stessa riferisce la valutazione di impatto ambientale alla fase preliminare della progettazione delle grandi opere, anziché a quella definitiva, considerato che, in base alla stessa, il primo livello di progettazione individua in modo adeguatamente approfondito e sviluppato tutti gli elementi dell'opera che possono avere incidenza sull'ambiente, in modo da non poter essere modificato dal successivo livello di progettazione.

PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016

Ogni credito contributivo o erariale ha di solito prescrizione quinquennale, che può essere interrotta con l'invio di comunicazioni, atti notificati al debitore volti a sollecitare il pagamento. La Cassazione a Sezione Unite con la sentenza in esame **ha statuto un importante principio di diritto proprio sulla prescrizione che potrebbe avere rilevanza anche ai fini della valutazione della rottamazione dei ruoli**. In breve il principio di diritto enunciato è il seguente: **la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale, al contrario del diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato, che invece si prescrive in dieci anni.**

La vicenda giuridica trae origine dall'opposizione di un'intimazione di pagamento relativa ad una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali Inps, proposta avanti al tribunale. Il giudice di 1° grado ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione, mentre la Corte di appello ha ritenuto prescritto il credito vantato dall'ente con la cartella di pagamento. I giudici dell'Appello quindi hanno precisato che l'intimazione di pagamento era stata notificata oltre i cinque anni dalla notifica della predetta cartella.



L'Inps ha proposto ricorso per Cassazione dolendosi di un'interpretazione errata della norma, atteso che la cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizione ordinario decimo anno. I giudici di legittimità hanno quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite. E' da ravvisarsi, infatti, un contrasto giurisprudenziale sul punto, legato all'interpretazione dell'articolo 2953 del Codice civile che disciplina gli effetti del giudizio sulle prescrizioni brevi.

In breve il nodo giurisprudenziale riguardava l'operatività o meno della "conversione" del termine di prescrizione breve in ordinario decennale, dopo la mancata impugnazione di atti di riscossione riferiti alle sanzioni amministrative, ai contributi previdenziali o altra entrata tributaria. I dubbi ruotano intorno al fatto se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve a decennale.

La Cassazione a Sezioni Unite ha innanzitutto affermato che la prescrizione di dieci anni prevista dall'articolo 2953 del c.c. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e che l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Ne consegue che tutti gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva mediante ruolo, compresa la cartella di pagamento e l'accertamento esecutivo, non sono da ritenersi idonei ad acquistare efficacia di giudicato. In conclusione, quindi, la Cassazione ha affermato il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario di dieci anni.

ALLE SPESE PER IL RIPRISTINO DEI PANNELLI DECORATIVI SULLA FACCIATA PARTECIPANO TUTTI I CONDOMINI

Corte di Cassazione, II Sez. Civile, Sentenza n. 23258, del 15 novembre 2016

Ai sensi dell'art. 1117 c.c., sono oggetto di proprietà comune, tra le altre, le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate.

Con particolare riferimento alle facciate, intese quali fisionomia, prospetto ed aspetto esterno dell'edificio, per esplicita previsione normativa, esse rientrano senza dubbio nel concetto di bene comune, al pari degli eventuali elementi ornamentali che sulla stessa possono insistere. Pertanto, quando gli anzidetti elementi sono inseriti nel prospetto della facciata come elemento decorativo, s'intendono comuni e, alle spese per il loro eventuale ripristino, partecipano tutti i condòmini, in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà.

La vicenda giudiziaria di cui si è occupato il Supremo Collegio, vedeva protagonisti un gruppo di condòmini che si lagnavano della circostanza per la quale il condominio aveva ritenuto spettasse solo ad alcuni dei partecipanti, farsi carico della spesa per il restauro e la messa in sicurezza di alcuni "pannelli decorativi" posti sulla facciata dell'edificio condominiale, piuttosto che a tutti i singoli proprietari degli appartamenti in condominio, in virtù delle rispettive quote millesimali.



Logica conseguenza di ciò è che, alle spese necessarie alla manutenzione e alla ristrutturazione dei beni comuni, devono contribuire tutti i singoli proprietari degli appartamenti in condominio.

LO STUDIO ASSOCIATO PAGA L'IRAP

Cassazione civile, Sez. V, Sentenza n. 21164 del 19 ottobre 2016

Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 446 del 1997, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione.

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL CTU: IL CRITERIO DELLE VACAZIONI VA APPLICATO SOLO IN VIA RESIDUALE

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 21549 del 25 ottobre 2016

La Corte di Cassazione ha affermato che nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacanze, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.

VALE LA CLASSE CATASTALE PER LA TASSAZIONE DI BENI CEDUTI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22765 del 9 novembre 2016

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR, in relazione alla controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione, con il quale in dipendenza di un atto di compravendita, l'ufficio ha provveduto al recupero delle imposte suppletive di trascrizione e catastali, in considerazione del fatto che l'atto ricomprendesse oltre la vendita di terreni anche la vendita di fabbricati strumentali.

Nel caso di specie, al momento del trasferimento del bene, appartenente alla categoria catastale D/2 (albergo), erroneamente era stata applicata la tassazione in misura fissa, in conseguenza dei permessi rilasciati dal comune di Genova per la ristrutturazione e il cambio di destinazione dell'ex albergo.



Quindi, non essendovi alcuna certezza né sulla effettiva ultimazione dei lavori né sul futuro ottenimento della nuova classificazione catastale, l'unico criterio oggettivo per individuare con certezza la eventuale strumentalità del bene, non può che essere la classe catastale di appartenenza, che nella specie, nel periodo in contestazione era D/2.

Pertanto, la CTR ha errato a privilegiare l'elemento sostanziale rappresentato dall'esistenza di un progetto per la ristrutturazione del complesso alberghiero e la sua programmata trasformazione in un complesso abitativo (senza alcuna certezza sul buon esito della futura realizzazione), rispetto al dato giuridico oggettivo e certo della effettiva classe catastale di appartenenza al momento del trasferimento del bene.

ESERCIZI COMMERCIALI: DISTANZE MINIME E CONCORRENZA

Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 4695/16; del'11 novembre 2016

Le norme sulle distanze tra gli esercizi commerciali vanno rispettate nel caso di apertura di nuovi esercizi capaci di alterare il rapporto esistente tra negozi dello stesso genere nella zona in cui vengono insediati, ma non trovano applicazione nel caso in cui si tratti di un semplice trasferimento di esercizio preesistente, in quanto non può ipotizzarsi nessuna alterazione della finalità considerata, posto che nulla cambia nel rapporto tra le strutture di vendita già operanti.

USUFRUTTO, INTERESSI MUTUO DETRAIBILI

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 22191 del 3 novembre 2016

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nell'art. 13-bis, primo comma, del TUIR (ora art. 15 TUIR) riguardante la detraibilità degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari accessi per l'acquisto dell'abitazione principale.

Nel caso di specie giunto alla Cassazione, un contribuente ha acquistato la nuda proprietà di un immobile e ha costituito un diritto di usufrutto vitalizio sullo stesso bene a favore del convivente, il quale ha acceso un mutuo ipotecario.

Nella vicenda in essere viene manifestata la necessità del contribuente di ottenere una risposta da parte dei Giudici di legittimità circa la corretta interpretazione da dare al menzionato articolo 15, dunque se, alla luce del criterio di interpretazione letterale nonché logico-sistematico della norma in esame, emerge che gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea – in pendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso – la locuzione acquisto dell'unità immobiliare non possa essere interpretata in senso restrittivo, ma comprenda, anche, l'acquisto di un diritto reale parziale sull'immobile e



segnatamente dell'usufrutto, cui è connesso il pieno godimento dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale.

Sulla base di tale richiesta chiarificatoria, i Giudici della Corte, affermano che considerata la ratio legis, il riferimento all'“acquisto dell'unità immobiliare”, rapportato all'esigenza dell'abitazione, deve intendersi come un acquisto di un diritto reale in grado di soddisfare l'esigenza abitativa, sia che si tratti di usufrutto, uso o abitazione.

L'art. 13-bis del d.P.R. n. 917/1986 dispone, infatti, che dall'IRPEF lorda si detrae il 19% degli “gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, [...] in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso...”.

L'espressione “acquisto dell'unità immobiliare”, a parer dei Supremi giudici, induce a ritenere la necessità di un significato ben più ampio.

La norma in esame, infatti, non si limita ad applicare le agevolazioni fiscali all'acquisto della proprietà di un'unità immobiliare se questa non è destinata all'abitazione dell'acquirente, tanto da poter considerare che la norma non intende agevolare l'acquisto di un bene, ma agevolare quella situazione di fatto e giuridica che soddisfa l'esigenza dell'uomo all'abitazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla sentenza in commento, l'usufruttuario che ha acceso il mutuo ipotecario può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi. Fermo restando che per fruire del beneficio fiscale l'istitutorio del mutuo deve coincidere con il possessore dell'unità immobiliare acquistata a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso o abitazione).

IL COMMITTENTE È RESPONSABILE DEI DANNI A TERZI IN SOLIDO CON L'IMPRESA

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 22884 del 10 novembre 2016

La cassazione, con la sentenza in commento, ha affrontato il problema relativo alla responsabilità del committente – in caso di danni cagionati a terzi durante l'esecuzione di lavori edili – ove non provveda alla nomina del Direttore lavori.

La vicenda origina in Liguria e riguarda danni subiti da un appartamento durante le opere di ristrutturazione della unità immobiliare sovrastante.

La corte d'appello di Genova aveva rilevato che, ove il committente decida di non nominare un direttore dei lavori per le opere ove ciò è consentito, e l'impresa assuma in proprio la responsabilità della esecuzione dei lavori svolti, rimane comunque sussistente un profilo di responsabilità del committente.

In particolare la corte territoriale aveva rilevato che il committente ha “Affidato all'appaltatore l'esecuzione di interventi di natura strutturale senza disporre di un progetto e senza nemmeno affidare ad un professionista abilitato la direzione dei lavori, che pertanto sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice sotto la direzione e responsabilità diretta concorrente degli stessi committenti”.

Il giudice di legittimità ha ritenuto che il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito fosse adeguatamente motivato e non fosse più suscettibile di esame in cassazione ed ha rigettato il ricorso.

Pur non statuendo direttamente in punto di diritto, rimane interessante la valutazione complessiva che emerge dalla vicenda processuale: il committente mantiene un autonomo grado di responsabilità anche quando si affida completamente alla impresa per l'esecuzione concreta delle opere.



LA CANNA FUMARIA INSERITA NEL MURO CONDOMINIALE E' TUTELABILE IN VIA POSSESSORIA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22016 del 31 ottobre 2016



Ove una unità immobiliare goda di un manufatto inserito nel muro condominiale, destinato a smaltire i propri fumi, qualora il vicino provveda a interromperlo e renderlo inutilizzabile può essere chiesta con successo tutela possessoria.

Le vicende relative alle canne fumarie e alle loro diramazioni sono frequenti in condominio poiché spesso, durante lavori di ristrutturazione delle unità, si finisce per intercettarle o danneggiare (emblematico il caso, finito dinanzi al Tribunale di Lucca e Spezia, di una canna fumaria ostruita dall'inserimento di una cassaforte a muro al piano soprastante, con invasione di fumi all'interno della unità immobiliare che alla stessa canna aveva collegato un caminetto).

L'ESISTENZA DI VIZI NELLA MERCE VENDUTA E IL TEMPO DELLA CONSEGNA

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 23521 del 18 novembre 2016

Tutte le volte in cui acquistiamo un bene che presenta dei difetti di qualità o di funzionamento abbiamo diritto allo scioglimento del contratto (cosiddetta «risoluzione contrattuale») con restituzione dei soldi pagati, oppure alla riduzione del prezzo. **L'importante è contestare il difetto del bene, al venditore, entro 60 giorni dall'acquisto.**

Questa tutela non ci spetta, però, se, al momento della vendita, eravamo a conoscenza di tali vizi o essi erano facilmente riconoscibili.

Questo principio trova ampia applicazione nel caso di vendita scontata di merce in esposizione. La merce tolta dagli imballaggi e messa in bella mostra in vetrina, sui manichini o, comunque, all'interno del negozio per essere testata, provata o solo visionata dalla clientela è soggetta a una maggiore usura rispetto a quella che, invece, rimane in magazzino nelle scatole. Un'usura spesso generata solo dalla polvere o dalla luce che potrebbe impoverire il colore (si pensi a un mobile d'arredo esposto tutto il giorno alla luce). Ebbene, proprio il fatto che la merce sia in esposizione e venga scontata impedisce all'acquirente di recriminare, in un momento successivo, la presenza di eventuali difformità rispetto allo stesso bene "da catalogo" rimasto inutilizzato. Il cliente deve infatti immaginare che l'esposizione al pubblico del prodotto abbia potuto comportare dei piccoli danneggiamenti: vizi che oltre a poter essere facilmente notati con un'attenta analisi del prodotto prima dell'acquisto, sono resi evidenti anche dalla presenza dello sconto.

Dunque, in tutti i casi in cui la merce in esposizione presenti dei difetti non è possibile sciogliere il contratto se tali difetti erano conosciuti dall'acquirente o conoscibili con l'ordinaria diligenza.

Ma che succede se la merce viene spedita a domicilio dell'acquirente? Si pensi sempre al caso di un armadio, venduto coi saldi proprio perché presente nella vetrina del mobilificio. In questo caso, per valutare la conoscenza o la conoscibilità del difetto da parte dell'acquirente non si considera il momento in cui questi ha visto il prodotto nei locali commerciali del venditore, ma quando gli viene consegnato a casa. È da questo



momento – e non da quello precedente della visione in negozio – che, se nota difetti o difformità, può far valere le sue contestazioni entro 60 giorni.

La sentenza in commento, infatti, ritiene – conformemente all'interpretazione costante della giurisprudenza – che la «facile riconoscibilità» dei vizi della cosa venduta debba essere valutata «con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce», poiché solo in questo momento, e non prima, egli può «esaminare lo stato in cui essa si trova».

COGNOME DELLA MADRE AI FIGLI: IL SÌ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Via libera all'assegnazione del cognome della madre ai figli. Secondo la Corte Costituzionale, infatti, l'automatica attribuzione del cognome del padre al figlio è illegittima: se i genitori sono d'accordo, sarà possibile dare il doppio cognome al bambino. Se non c'è accordo, una proposta di legge in discussione dal 2014 prevedrebbe l'assegnazione dei cognomi per ordine alfabetico.

Illegittimo dare automaticamente al figlio il cognome del padre

La nota della Corte Costituzionale, pubblicata l'8 novembre scorso in attesa del deposito della sentenza, stabilisce chiaramente "l'illegittimità della norma che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori".

Se entrambi i genitori vogliono dare al loro figlio il doppio cognome o il cognome della madre, dunque, saranno liberi di farlo. Almeno in teoria. Perché attribuire automaticamente il cognome del padre è incostituzionale, ma non esiste una legge che regoli l'argomento.

Cosa dice la legge sull'assegnazione del cognome

La legge, appunto, non si esprime sull'attribuzione del cognome paterno o materno.

Un disegno di legge che fornisce ai genitori la possibilità di assegnare al figlio entrambi i cognomi è stato approvato dalla Camera dei Deputati nel 2014, due anni fa. Il Senato, però, non si è ancora espresso e da allora la legge non ha più visto la luce. La sentenza della Corte Costituzionale potrebbe ora fare da catalizzatrice e spingere il Senato ad approvare finalmente la norma.

Cosa succede se padre e madre non sono d'accordo

Ma cosa è previsto invece nel caso in cui i genitori non siano d'accordo su quale dei due cognomi scegliere? La sentenza della Corte Costituzionale sembra suggerire che, stando così le cose, in caso di mancato accordo dei genitori la situazione resterebbe quella "ordinaria": il bambino terrebbe il cognome del padre come stabilito dall'uso. La Corte, intervenendo sul ricorso di una coppia italo-brasiliana che si era vista negare l'assegnazione del doppio cognome al figlio, si è infatti limitata a stabilire che non è legittimo assegnare d'ufficio quello del padre. La questione della scelta del cognome in caso di mancato accordo dovrà essere decisa dal Parlamento.

L'assegnazione dei cognomi per ordine alfabetico

La proposta di legge passata dalla Camera al Senato nel 2014 prevedrebbe, nel caso in cui i due genitori non siano d'accordo sul cognome da dare al figlio, l'assegnazione per ordine alfabetico. Un criterio diverso da quello attuale e certamente più democratico, ma per ora ancora da approvare ufficialmente. Le donne, sembrerebbe, dovranno attendere ancora un altro po' per vedere il loro cognome, in tutti i casi, affiancato all'anagrafe a quello del marito.



DAL WEB

VIETATO IL SOVRAPPREZZO PER IL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO O COMUNQUE DIPENDENTE DAL MEZZO DI PAGAMENTO

Qualsiasi costo extra imposto a chi fa acquisti on line usando la carta di credito o attraverso bonifici o in contrassegno è illecito.

Lo sancisce la nuova norma del Codice del Consumo che, recependo una direttiva europea, impone il divieto assoluto di spese ai consumatori per l'utilizzo di un determinato mezzo di pagamento. La norma si applica a tutti i settori economici.

Il sovrapprezzo, collegato e corrispondente all'utilizzo di uno strumento di pagamento, configura, secondo l'authority, una violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo.

E il divieto rende superflua qualsiasi valutazione circa le modalità di presentazione ai consumatori del sovrapprezzo al momento del pagamento con carta di credito, pratica questa che è stata pure sanzionata per il periodo precedente all'entrata in vigore della nuova normativa.



TERREMOTO: ADOTTA UN'OPERA



Il Comune di Amatrice ha divulgato l'iniziativa **TERREMOTO AMATRICE - ADOTTA UN'OPERA** in un ambito di totale trasparenza, seguendo un processo di ricostruzione che coinvolga contemporaneamente il donatore, l'amministrazione e il cittadino di Amatrice. Le esigenze legate alla ripartenza sono individuabili in **due grandi categorie**: da un lato, l'attività di ricostruzione dell'esistente e dei grandi monumenti che avrà tempi di realizzazione legati alle procedure statali del post terremoto, e, dall'altra, una pianificazione di interventi a breve

di nuove iniziative, di recupero delle frazioni e di riavviamento delle attività commerciali e ricettive che possano costituire per la comunità amatriciana un volano di ripresa già nell'immediato.



Nella prima categoria rientrano le ricostruzioni dei centri storici, degli immobili pubblici o di pubblica utilità e il recupero dei grandi beni artistici e culturali. Nella seconda categoria rientrano le ricostruzioni di nuove aree per esercizi commerciali e spazi di aggregazione, le nuove aree per il turismo, la ricreazione e la ricezione, il recupero dei beni culturali delle frazioni. L'elenco delle opere individuate, in questa prima fase, opere che fanno parte di una attenta pianificazione urbanistica che avrà tempi di esecuzione inscindibilmente legati alla definizione del dettaglio e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie sono visionabili [cliccando qui](#). Il Comune ha aperto un conto correnti dedicato per chi ha fatto o vuole fare raccolte di denaro finalizzate alla realizzazione di un'opera presso la BCC di Roma.

Codice Paese	CheckDigit	Cin	Abi	Cab	Conto
IT	37	O*	08327	73470	00000005400

(* l ettera O)

OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O CATENE DA NEVE A BORDO DURANTE IL PERIODO INVERNALE



A seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada, i gestori di strade e autostrade, ciascuno per il tratto di propria competenza, possono prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiacci. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. Se ne dovessero ricorrere le condizioni i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all'interno dei

centri abitati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Codice della Strada.

Sono esclusi dall'obbligo delle gomme da neve i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

L'obbligo è previsto per i tratti di strada che risultano più esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale, normalmente contrassegnati con apposita segnaletica verticale, ed ha la finalità di garantire la sicurezza in caso di repentino mutamento della situazione meteorologica.

Le sanzioni

Un'eventuale violazione dell'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è passibile di una sanzione amministrativa dal €84 ad € 335 ex art. 6, comma 14 del C.d.S.

Nel caso di violazione della prescrizione comunale ovvero per la violazione dell'obbligo all'interno dei centri abitati la sanzione è più lieve e prevede il pagamento di una somma da € 41 ad € 169.

In quale periodo vige l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo



La presenza delle catene a bordo del veicolo non è quindi disciplinata in maniera uniforme dal Codice della Strada a livello nazionale. Sono gli enti cui è delegata la gestione di strade e autostrade a stabilire se, per quanto tempo e in quali tratti prescrivere quest'obbligo.

Pur tuttavia, dopo i primi anni dall'introduzione dell'obbligo di dotare le vetture di equipaggiamento antineve, il Ministero dei Trasporti è intervenuto in materia emanando una direttiva (Direttiva 16 gennaio 2013 -in Gazz. Uff., 30 gennaio 2013, n. 25) con la finalità di uniformare il periodo interessato dall'obbligo di pneumatici da neve. Generalmente il periodo interessato dall'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è compreso tra il **15 novembre di ogni anno e termina il 15 aprile successivo.**

Quali pneumatici invernali sono idonei

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

All'atto pratico per essere sicuri che gli pneumatici invernali (ma anche i dispositivi supplementari come le catene da neve) siano omologati occorre verificare che sia presente su di un fianco la sigla **"E" seguita da un numero che identifica il paese che ha rilasciato l'omologazione.** L'omologazione è il riconoscimento ufficiale dell'Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento. A prima vista gli pneumatici da neve si riconoscono in quanto i tasselli che compongono il battistrada presentano delle lamelle per migliorare l'aderenza in inverno ed intrappolare la neve, al contrario di quelli estivi che sono pieni. **Oltre alla marcatura dell'omologazione gli pneumatici e devono poi presentare la marcatura M+S (o "MS", "M/S", "M-S", "M&S") che significa "Mud & Snow" ovvero fango e neve.**

Quali catene da neve sono idonee

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo **devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.**

Quante gomme o catene sono necessarie

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucchiolevoli, la direttiva ministeriale chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote.

5 REGOLE ANTI INFLUENZA

E' arrivata la stagione d'influenza, e la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), ha elaborato alcuni consigli utili a prevenire la trasmissione dell'infezione e a contrastarne i sintomi. Cinque regole semplici anti-influenza per provare a tenere lontano il virus:

- 1) Igiene delle mani sempre.** Sono un veicolo di diffusione, occorre lavarle con acqua e sapone o detergenti a base alcolica più volte nell'arco della giornata;
- 2) Mettere le mani davanti alla bocca** e al naso, o se possibile un fazzoletto pulito, quando si tossisce o si starnutisce per evitare la propagazione dell'agente patogeno;
- 3) Se si è malati, occorre rimanere a casa a riposo,** evitare di viaggiare, di andare al lavoro o a scuola. In questo modo si limitano non solo le possibilità di contagio con altre persone, ma si riduce anche il rischio di complicazioni e infezioni concomitanti da parte di altri batteri o virus;
- 4) I rimedi della nonna** vanno bene, ma non sono un farmaco. Tra questi ci sono le bevande calde come brodo, tè o latte con il miele, che aiutano anche a reidratare l'organismo dai liquidi persi con la febbre, e le spremute di arance che garantiscono apporto di vitamina C;
- 5) Non solo anziani e categorie professionali.** Il vaccino antinfluenzale, come indica anche la Circolare del ministero della Salute, è raccomandato, tra gli altri, per bambini di età superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti fino a 65 anni affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, e per le donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e nel terzo trimestre di gravidanza.

SALUTE: TROPPI DECIBEL NELLE CLASSI ITALIANE



Nelle scuole italiane il brusio degli studenti indisciplinati fa solo da sottofondo a un allarme decibel che ha molti più colpevoli: circa il 12% degli istituti è vicino a un aeroporto, il 9% a un'autostrada e l'8% dista appena 1 chilometro da una zona ad alto inquinamento acustico, con il risultato che spesso il rumore supera i 70 decibel, con una conseguente grave riduzione delle capacità di apprendimento.

Studi recenti dimostrano, infatti, che **un eccesso di rumore può impattare negativamente sul rendimento degli allievi, facendo diminuire le capacità mnemoniche, di comprensione dei testi e delle lezioni.**

Oggi l'udito dei più giovani è messo a dura prova da fattori ambientali, come città o edifici scolastici particolarmente rumorosi, ma anche da stili di vita e abitudini rischiosi: per esempio l'ascolto della musica



direttamente dalle cuffie o dagli auricolari, e la diffusione dei giochi elettronici immersivi, con un volume che può raggiungere o superare gli 85-90 decibel.

Le conseguenze sono preoccupanti. Le stime indicano che il 12% dei ragazzi tra 6 e 18 anni, e il 17% tra i 12 e i 19, presentano un danno uditivo da rumore.

Ecco perché nelle scuole italiane è importante abbassare i decibel: **la continua esposizione ai rumori può indurre il rilascio di cortisolo, e un eccesso di questo ormone compromette la funzione nella corteccia prefrontale, impattando negativamente sul ragionamento, sul controllo degli impulsi, sulla capacità di pianificazione e sulle capacità mnemoniche a breve termine.**

Secondo gli specialisti, per ridurre il rumore scolastico possono essere sufficienti alcuni semplici accorgimenti:

- 1) Evitare la costruzione di scuole in zone ad alto inquinamento acustico, vicino ad aeroporti o autostrade;
- 2) Incentivare l'uso delle lavagne elettroniche;
- 3) Posizionare i feltrini sotto le sedie e i banchi;
- 4) Ricorrere a impianti di amplificazione o applicare pannelli fonoassorbenti;
- 5) Impedire l'uso di cuffie e di auricolari in aula;
- 6) Educare gli studenti a una corretta ecologia sonora;
- 7) Mantenere un volume di voce moderato, senza alzarlo per sovrastare il brusio.

DORMIRE ACCANTO AL NOSTRO AMICO A QUATTRO ZAMPE FA BENE AL SONNO

Abbandonarsi senza difese al sonno, accanto al nostro fedele amico, ci fa sentire bene. Lo ribadisce una nuova ricerca condotta in Arizona.

Lo studio ha confermato che **dormire accanto ai nostri amici animali aumenta lo stato di relax e, di conseguenza, la qualità del sonno.** Sappiamo, infatti, che il sonno è un meccanismo complesso, influenzato da molteplici fattori, tra i quali lo stato emotivo e psicologico riveste il più delle volte un ruolo centrale.



Dormire presuppone la capacità di abbandonarsi senza difese al sonno, allentando la vigilanza e il senso di controllo. Secondo i dati in possesso dei ricercatori, **il 56% dei partecipanti allo studio condivide il letto con un cane o un gatto. Di questi, solo il 20% dichiara di non riuscire a riposarsi correttamente a causa della presenza dell'animale. Il 41%, al contrario, dice di dormire meglio poiché si sente più sicuro e protetto.**

Sono molti, infatti, i proprietari di animali domestici che vedono i loro amici pelosi come membri della famiglia a tutti gli effetti e che desiderano il più possibile integrarli all'interno della vita familiare.

Tra quelli che affermano di non riposare bene accanto all'animale, prevalgono motivazioni di tipo pratico e logistico (ad esempio l'animale muovendosi o svegliandosi la notte interferisce con il sonno del proprietario).



Sul piano emotivo, al contrario, sembra innegabile il vantaggio di dormire accanto al proprio animale, che viene sperimentato dal padrone come insostituibile fonte di conforto, sicurezza e tranquillità. Tutti aspetti che ben si conciliano con un buon sonno.

CHIAMATE RUBA CREDITO: ECCO I NUMERI E COSA FARE

La notizia dei numeri truffa era trapelata in rete diversi in mesi fa, grazie al tam tam mediatico degli utenti sui social e sui siti web, che avevano denunciato il numero ladro. La truffa si era poi estesa anche ad altri numeri telefonici, tanto da far intervenire la Polizia di Stato, che aveva intimato agli utenti di non rispondere alle chiamate dai numeri "sospetti" e inserire i numeri segnalati in blacklist sullo smartphone, per tentare di aggirare il rischio di vedersi addebitati dei costi non quantificabili.



La polizia sui propri canali social ha indicato diversi numeri, accomunati dal prefisso 02 che fa sospettare una telefonata da Milano, dando seguito a tutte le segnalazioni pervenute:

+39 02 692927527

+39 02 22198700

+39 02 80887028

+39 02 80887589

+39 02 80886927

Ma la lista dei numeri da cui arrivano le telefonate-truffa potrebbe essere ben più lunga. Tuttavia, a quanto sembra, rispondere non fa scattare immediatamente l'addebito: l'utente comincia a pagare se richiama il numero, cosa che è tentato di fare dato che questo sembra "normale" e la comunicazione cade subito.

Un truffa talmente penetrante da aver provocato l'intervento dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) che, ha aperto una istruttoria per capire se la truffa avviene sfruttando un bug nella rete degli operatori telefonici.

A quanto risulta dalle prime indagini succede così : **dopo che l'utente richiama, un box dei truffatori fa cadere la chiamata e ne fa partire subito un'altra, a carico dell'utente, verso un numero estero o ad alto prezzo.**

Tuttavia, non è ancora chiaro come sia stato possibile violare la sicurezza delle reti per danneggiare gli utenti. Anche la Polizia di Stato ha riferito di non avere elementi aggiuntivi rispetto a quanto già segnalato e che tutto è ora nelle mani dell'Autorità e degli operatori, i quali stanno indagando per scoprire il meccanismo della truffa, l'eventuale bug nella rete, così da poter tutelare gli utenti.

Oltre ad adottare le necessarie precauzioni per difendersi dalle chiamate incriminate (aggiungere i numeri segnalati alla blacklist, adottare cautela nel richiamare numeri sconosciuti, non rispondere in caso di telefonate sospette) che, tuttavia, non eliminano del tutto il rischio di cadere nel tranello, l'unica soluzione idonea a difendersi è quella di inviare una segnalazione all'indirizzo ufficiale dell'AGCOM, utilizzando il



modello "D" disponibile sul sito che va compilato a schermo utilizzando il software gratuito Adobe Reader versione 9 o successiva oppure altro software equivalente. [\(CLICCA QUI PER ACCEDERE AL MODULO\)](#)

Il modulo, redatto correttamente in tutti i campi obbligatori (segnalati da un asterisco e a pena di archiviazione immediata della denuncia), può essere corredato da documentazione afferente alla denuncia e va trasmesso, a pena di irricevibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo email denunce_ugsv@cert.agcom.it. Se l'invio non è effettuato dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), al modello va necessariamente allegata la scansione del proprio documento di identità.

Le denunce ritenute valide, vengono aggregate in modo da procedere a una valutazione d'insieme delle fattispecie segnalate e comportano l'avvio di una fase preistruttoria di approfondimento nei confronti dell'operatore che si svolge con richieste di chiarimenti e di documentazione o anche con ispezioni.

A conclusione della fase preistruttoria, la denuncia può essere archiviata laddove risulti infondata oppure può esitare nell'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'operatore responsabile della violazione.

WHATSAPP UN'UTILE STRUMENTO PER IL LAVORO



Whatsapp, oltre che uno straordinario strumento di comunicazione è anche un utile strumento di lavoro.

E' infatti ormai consuetudine condividere immagini dei progetti tra colleghi, inviare un particolare costruttivo all'impresa o ad un cliente. E la diffusione in ambito lavorativo sta diventando sempre più ampia in tanti settori.

Alcune caratteristiche del programma appaiono particolarmente interessanti e, se sfruttate al meglio, possono essere un valido aiuto nel lavoro.

WhatsApp utilizza, ad esempio, uno strumento di riconoscimento vocale molto ben congegnato che può trasformare in testo tutto quello che dettiamo. Compreso la punteggiatura.

Non è difficile quindi dettare il testo di una lettera, di uno scritto oppure dettare appunti che possono servirci. Basta parlare al cellulare e WhatsApp trasforma le nostre parole in testo e a quel punto ci basterà inviare un messaggio ad altro nostro dispositivo (o a quello di un collega di studio o di un familiare) e tutto si renderà disponibile non solo sul cellulare ma anche sul PC. E questo grazie a WhatsApp Web.

Come funziona WhatsApp Web? Basta collegarsi con il proprio pc a web.whatsapp.com e mantenere acceso il cellulare. La prima volta sarà necessario aprire WhatsApp sul dispositivo mobile e selezionare dal menù la voce WhatsApp Web. A quel punto si dovrebbe attivare un sistema di scansione sul cellulare che va puntato sul QR code che appare sullo schermo.

Una volta che i due dispositivi si sono collegati, anche sul nostro PC possiamo vedere i messaggi inviati e ricevuti con WhatsApp e tutto sarà disponibile come testo anche sul nostro PC.

Insomma con WhatsApp Web qualsiasi appunto o promemoria che abbiamo dettato sarà reso automaticamente disponibile sia su mobile che su desktop.

UN SENSORE PER SCEGLIERE IL PERCORSO PIÙ GREEN IN BICI O COL PASSEGGINO



MONICA (Monitoraggio Cooperativo della qualità dell’Aria) è un **multisensore portatile che riesce a misurare lo smog e, posizionato sulla bicicletta, lo scooter o il passeggino, suggerisce la strada più green da percorrere.**

Il dispositivo portatile, sviluppato da un gruppo di ricercatori del laboratorio Enea, **riesce a evidenziare l’esposizione personale agli inquinanti proponendo un percorso alternativo più sostenibile attraverso un’app sullo smartphone.** MONICA è una semplice scatoletta colorata di 8 centimetri per 12, che custodisce un sofisticato sistema multisensoriale che misura gli inquinanti - monossido di carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), ozono - e sullo smartphone indica sia l’indice numerico di esposizione sia il punto in cui è stato rilevato sulla mappa lungo il percorso. Inoltre chi utilizza Monica può misurare il livello di emissioni e condividere i dati con altri utenti. L’Enea ha deciso di utilizzare una piattaforma di crowdfunding per arrivare, attraverso il finanziamento collettivo, alla realizzazione di una flotta di sensori-pilota da testare in diverse città. A breve sarà possibile sostenere il progetto attraverso la piattaforma [“EPPEiA”](#). **Ad oggi il prototipo di laboratorio del misura-smog costa circa 500 euro, ma se i test sul campo avranno esito positivo il costo del prodotto potrebbe abbassarsi a 100/300 euro.**

RACCOMANDATA: I RISARCIMENTI PER LA CONSEGNA IN RITARDO

Se le Poste consegnano in ritardo una lettera raccomandata messa nelle loro mani è possibile ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza della loro lentezza. Lo stesso dicasi nel caso in cui la lettera arrivi a destinazione completamente rovinata o, ovviamente, nel caso in cui non arrivi mai al destinatario.

Le condizioni che regolamentano il servizio, e quindi il contratto stipulato con l’invio della raccomandata, si trovano nella Carta dei servizi postali, ovvero in un documento predisposto unilateralmente dalle Poste e disponibile sul sito web dell’azienda.

Se non si può o non si vuole utilizzare Internet, una copia cartacea della Carta può essere richiesta tramite call center.

Tra le ipotesi per le quali è possibile presentare reclamo rientrano sia **il ritardo nel recapito**, che il **mancato recapito**, che, infine, il **danneggiamento o la manomissione totali o parziali del plico.**





Esso va presentato compilando il modulo presente presso tutti gli uffici postali e consegnandolo (unitamente alla prova della spedizione) allo sportello. È possibile anche inviarlo via PEC., via fax, online o via raccomandata indirizzata a: Poste Italiane, Casella postale 160 - 00144 Roma.

La Carta dei servizi stabilisce che i rimborsi, gli indennizzi e i ristori spettano solo per i servizi per i quali è possibile determinare i dati relativi alla spedizione, alla destinazione e alla consegna in modo certo, in conformità sia alla legislazione nazionale vigente che alla Convenzione Postale Universale ratificata anche in Italia.

I requisiti che legittimano il ristoro e l'ammontare di questo, variano a seconda del servizio al quale si accede.

Ad esempio, in caso di **Raccomandata 1**, **il ristoro ammonta al 150% del costo di spedizione al netto dell'Iva e degli eventuali servizi accessori se il ritardo nel primo tentativo di recapito è compreso tra il terzo o** (nel caso in cui i tempi previsti dal contratto sono maggiorati) **il quarto e il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione.**

Il ritardo nel recapito oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione, invece, comporta un ristoro pari a 100 euro, così come il mancato recapito, il danneggiamento o la manomissione totali o parziali.

Infine, se la spedizione torna al mittente e il servizio non è effettuato senza un giustificato motivo, il ristoro è pari al 150% del costo della spedizione, al netto dell'Iva e di eventuali servizi accessori.

RISARCISCE IL CONIUGE CHI SI FINGE SEPARATO SU FACEBOOK



Attenzione a dichiararsi "separati" su Facebook mentre si è ancora ufficialmente sposati, potrebbe costare molto caro. Lo sa bene una donna condannata a risarcire 5mila euro di danni non patrimoniali al marito per aver reso pubblica la propria relazione extraconiugale ed essersi attribuita sul profilo Facebook lo status di "separata", quando ancora non era stato avviato il giudizio di separazione, offendendo, inoltre, il coniuge, chiamandolo a più riprese, "il verme". Così ha deciso il tribunale di Torre Annunziata con la recente sentenza n. 2643/2016.

SEPARAZIONE: ADDEBITO ALLA EX CHE FA LA "TRASGRESSIVA" SU FACEBOOK

I social network sono sempre più simili a piazze pubbliche in cui rileva l'atteggiamento delle persone, anche a fini giuridici. Per questo il Tribunale di Prato, nella sentenza n. 1100/2016, ha ritenuto di addebitare la separazione alla moglie che su Facebook aveva ostentato libertà e trasgressione.

NATALE SI AVVICINA: GIOCATTOLI SICURI PER I NOSTRI BAMBINI



I giocattoli possono mettere a rischio la salute e l'incolumità dei bambini. Ma quali sono le insidie che si celano nei giocattoli? Tra le cause più frequenti, ricorda il Ministero della Salute, l'inalazione di piccoli componenti che rischiano di mettere a repentaglio la vita. Non vanno poi trascurate, inoltre, le ferite prodotte da giocattoli ridotti in pezzi o le reazioni allergiche ai suoi componenti. Il MINISTERO DELLA SALUTE ha pubblicato un utile guida con i consigli su come scegliere un giocattolo sicuro: [PER CONSULTARE LA GUIDA CLICCA QUI](#)

E' ORA DI FARE L'ALBERO DI NATALE. LE FORMULE PER REALIZZARLO PERFETTO

Gli studenti di matematica presso l'Università di Sheffield, in Inghilterra, hanno creato la formula per l'albero di Natale perfetto, calcolando con delle equazioni la giusta quantità di palline, orpelli e luci necessarie, così come le dimensioni della stella essenziale sulla parte superiore del vostro Albero di Natale perfetto! Le formule per l'albero di Natale perfetto sono le seguenti:



Numero di palline = $(\sqrt{17/20}) \times$ Altezza Albero di Natale (cm)

lunghezza dei nastri (cm) = $[(13 \times \pi)/8] \times$ Altezza Albero di Natale (cm)

lunghezza delle luci (cm) = $\pi \times$ Altezza Albero di Natale (cm)

Altezza della stella o del puntale (cm) = Altezza Albero di Natale (cm) / 10

Ad esempio, un albero di Natale di 180 centimetri avrebbe bisogno di 37 palline, circa 919 cm di nastri e 565 cm di luci ed è necessaria una stella 18 centimetri per ottenere il look perfetto.

IDEE FACILI PER UN CALENDARIO DELL'AVVENTO FAI DA TE

Una delle gioie più grandi per un bambino che aspetta il Natale è il rito del calendario dell'Avvento. Aprire ogni giorno una casellina e avvicinarsi sempre più al 25 dicembre può rappresentare un momento straordinario da condividere coi più piccoli.



Il calendario dell'Avvento può essere un semplice calendario che scandisce i giorni che mancano al Natale, ma i nostri bambini (così come noi da piccoli) molto probabilmente si aspettano di trovare qualche regalino.

Via libera a cioccolatini, caramelle, lecca lecca (uno al giorno non faranno male, specie se alternati con altre sorprese), figurine, piccole sorpresine (calamite, stampini, libricini, adesivi...). Potrete far trovare anche decorazioni di Natale pronte o da fare, insomma spazio alla fantasia anche in base ai gusti ed all'età dei bambini.

Un'idea alternativa, al posto delle sorprese, può essere quella di impacchettare una serie di attività da fare insieme alla famiglia. Puoi scaricare i bigliettini con le attività [Cliccando Qui](#) e [Cliccando Qui](#)



Ecco alcune idee semplici e veloci per realizzare il vostro calendario dell'Avvento utilizzando i materiali che abbiamo tutti in casa o che sono comunque molto semplici da reperire come rotoli di carta assorbente, bicchieri di carta, mollette, carta da pacchi.

CON I BICCHIERI-RENNA [clicca qui](#)

CON I ROTOLI DI CARTA IGIENICA (VERSIONE RUSTICA) [clicca qui](#)

CON I SACCHETTINI DI CARTA [clicca qui](#)

CON I BICCHIERI E COI ORATE [clicca qui](#)

CON I ROTOLI DI CARTA ASSORBENTE [clicca qui](#)

CON I BICCHIERINI COI ORATI [clicca qui](#)

CON I BICCHIERI E MOLLETTE PER I PANNI [clicca qui](#)

LE ISTRUZIONI PER SCRIVERE LA LETTERA A BABBO NATALE

L'abitudine di scrivere la letterina a Babbo Natale è legata ad una tradizione natalizia che risale a molto tempo fa. Considerata la possibilità di ricevere da Babbo Natale il dono tanto desiderato, generalmente i bambini mettono tutto il loro impegno per scrivere la letterina nel miglior modo possibile. **Per guidare i nostri bambini alla stesura di un documento così importante, abbiamo preparato tutte le istruzioni.** Potrete leggerle insieme così da rendere più magico questo momento. Comprate una bella busta rossa e un foglio bianco e buon divertimento!



PER SCARICARE LE ISTRUZIONI [CLICCA QUI](#)



IN EVIDENZA

IL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017

E' stato convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche.

Le principali novità:

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA E ISTITUZIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. **A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all'Agenzia delle entrate, che la esercita tramite "Agenzia delle entrate-Riscossione"**, nuovo ente pubblico economico strumentale, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del ministro dell'Economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia stessa.

Il nuovo ente può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

Nel rapporto con i contribuenti, il nuovo ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

La norma proroga dal 31 dicembre 2016 al **30 giugno 2017** il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali. Fino a tale data, quindi, gli enti locali possono avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.

A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare l'affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate-Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle società da essi partecipate.

MODALITÀ DI VERSAMENTO SPONTANEO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI LOCALI

La norma, aggiunta nel corso dell'iter di conversione, prevede che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. In alternativa, il versamento può essere effettuato mediante F24 o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.



La norma fa salve le disposizioni attualmente vigenti in materia di versamento di Imu e Tasi (in entrambi i casi il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale).

Infine, si prevede che per le entrate non tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria degli enti impositori o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi (in questo caso, quindi, non è possibile pagare con F24).

POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE

A partire dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, **potrà utilizzare le banche dati e le informazioni cui già è autorizzata ad accedere**. Gli stessi dati e le medesime informazioni potranno essere utilizzate da Agenzia delle entrate-Riscossione per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE

Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo "spesometro" e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:

- **la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute**
- **la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva**

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l'invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.

Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.

La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell'anno, le condizioni di esonero vengano meno.



L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest'ultimo è informato dall'Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito d'imposta per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. Il credito d'imposta è pari a 100 euro ed è riconosciuto ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito d'imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati.

Inoltre, ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto (o attività simili) che, entro il 31 dicembre 2017 esercitano l'opzione per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, oltre al predetto credito d'imposta, è attribuito un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:

- **comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing**
- **limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, DI 331/1993**
- **comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list**

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 sia per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sia per quelli che effettuano prestazioni di servizi tramite i medesimi distributori.

Si prevede che i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva siano ridotti di due anni in caso di esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.



In materia di deposito Iva, viene prevista la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi. Si interviene sulle modalità di assolvimento dell'Iva all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (compresi quelli di provenienza extracomunitaria), prevedendo che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito. Le modifiche alla disciplina dei depositi Iva decorrono a partire dal 1° aprile 2017.

Si estende agli anni 2018 e 2019 l'incentivo previsto per la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario pari al 100% del riscosso.

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping

A partire dal 1° gennaio 2018, per gli acquisti di beni del valore complessivo, al lordo dell'Iva, superiore a 155 euro destinati all'uso personale o familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (in sgravio Iva), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento

Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) **anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale.** In tal caso, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Una disciplina analoga è prevista per la dichiarazione integrativa Iva. In tal caso, il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto per i lavoratori autonomi e per gli agenti e i rappresentanti di commercio. In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.

Definizione agevolata

Si prevede la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.



Sarà necessario presentare un'apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia.

Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.

Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Inoltre, entro il 28 febbraio 2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l'informazione di presa in carico ovvero notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (integralmente o delle singole rate), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico; essi non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

Tuttavia, a specifiche condizioni, è possibile rateizzare i carichi per cui vi sia stato il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Infatti, se detti carichi non sono stati inclusi in precedenti piani di dilazione (piani in essere all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge), essi possono essere rateizzati anche se vi è stato un adempimento inesatto, a condizione che, alla data di presentazione della richiesta per l'accesso alla definizione agevolata, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.

La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di rottamazione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016).

L'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente (indicato dal debitore nella dichiarazione) ovvero con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con domiciliazione bancaria o, in alternativa, presso gli sportelli dell'agente della riscossione.



La definizione agevolata è estesa anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, a condizione che risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

- **dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, all'Iva riscossa all'importazione**
- **somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato**
- **crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.**
- **Per le violazioni al Codice della strada, la definizione è ammessa solo con riguardo agli interessi.**

Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Si consente anche ai tributaristi o consulenti tributari, certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate, di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria

Si prevede la riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure): dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 luglio 2017 (voluntary disclosure-bis). Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

A seguito delle modifiche approvate dal Parlamento, è consentita la presentazione dell'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 2014 limitatamente ai profili internazionali.

Analogamente a quanto stabilito per la "prima versione" della voluntary, viene previsto lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché di contestazione delle sanzioni.

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova voluntary è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Viene stabilita la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento Iva), fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme dovute per accedere alla collaborazione volontaria.



Rispetto alla voluntary del 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.

Il versamento delle somme dovute determina gli stessi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni). Gli effetti favorevoli per il contribuente decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica al contribuente l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

Viene espressamente previsto che le disposizioni di attuazione delle voluntary-bis siano adottate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Introduzione degli indici sintetici di affidabilità

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista **l'abolizione degli studi di settore** e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. **Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.**

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

Nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, **viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Inoltre, in ordine ai ricavi dei titolari di reddito di impresa, viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione (prelievi o versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5mila euro mensili).**

Le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo.

Introdotta a decorrere dal 1° luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

Aggiornata e integrata la disciplina della notifica mediante posta certificata della cartella di pagamento.

A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica.

Prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), esclusi quelli relativi



alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Introdotta, anche, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (sospensione feriale degli avvisi bonari).

Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'Irpef e dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 Turi. Per i soggetti Ires, il versamento dell'imposta sul reddito e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine finale del giorno 16 del sesto mese successivo. **Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.** Per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva, allineandoli a quelli delle altre imposte.

Eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi. La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Niente più obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.

Modifiche anche alla disciplina della cedolare secca sugli affitti.

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione **non comporta più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca**, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l'opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Negli articoli del Tuir la locuzione "mancato rinnovo" viene sostituita con la parola "revoca". In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.

Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.



Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l'adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all'opzione, purché non sia iniziata un'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).

Soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.

Elevato da 15mila a 30mila euro l'ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

Modificata la procedura per la chiusura delle partite Iva inattive. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme. **Eliminate, inoltre, le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.**

In tema di accettazione e modifica della dichiarazione precompilata, è posticipata dal 7 al 23 luglio la data di scadenza dell'invio telematico all'Agenzia delle entrate effettuato direttamente dal contribuente.

Caf-dipendenti e professionisti abilitati potranno completare entro il 23 luglio le seguenti attività: comunicazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni;

- consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
- trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte.
- Tale facoltà è consentita a condizione che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

In caso di infedeltà del visto sulle dichiarazioni elaborate dai Caf e dai professionisti, questi ultimi possono produrre una dichiarazione rettificativa o una comunicazione rettificata, anche dopo il termine del 10 novembre, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata.

Determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti

L'articolo introduce una norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti. **Si stabilisce che tali lavoratori possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi), laddove siano soddisfatte contestualmente tre condizioni:**

- mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro
- svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
- corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.



Laddove tali condizioni non siano tutte contestualmente dimostrate, il beneficio non è applicabile, ma viene in ogni caso riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile Irpef nei limiti e alle condizioni previste dalle legge.